

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Sped. in abb. Postale, Art. 2, comma 20/c - Legge 662/96 - Aut. DC/215/03/01/01 - Potenza

Anno XXXV

BARI, 26 MAGGIO 2004

N. 63

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 10,33, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2004, n. 670

Variatione di bilancio 2004 in termini di competenza e di cassa, per iscrizione risorse con vincolo di destinazione per la concessione delle provvidenze per le avversità atmosferiche (DD.MM. n. 1699/03-1712/03-1730/03-1733/03).

Pag. 5606

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2004, n. 674

Art. 42, comma 1, legge regionale 16/11/2001, n. 28 e art. 13, comma 1, legge regionale 30/12/2003, n. 30 - Assegnazione ex tabella d) della legge 28/12/2001, n. 448 - Variatione amministrativa al Bilancio di previsione anno 2004.

Pag. 5613

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2004, n. 685

Gallipoli (Le) - Piano Regolatore Generale - Approvazione con prescrizioni e modifiche.

Pag. 5614

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2004, n. 688

LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per realizzazione insediamento turistico-alberghiero con annesso campo da golf alla c.da "Torre Bianca" - Ostuni (Br). Ditte Medica Sud srl e Sig.ra Tatò Ilaria Sabina.

Pag. 5637

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2004, n. 702

Ratifica della Convenzione Ministero del Lavoro/Regione Puglia/Italia Lavoro sottoscritta il 4/3/2004.

Pag.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2004, n. 670

Variatione di bilancio 2004 in termini di competenza e di cassa, per iscrizione risorse con vincolo di destinazione per la concessione delle provvidenze per le avversità atmosferiche

(DD.MM. n. 1699/03-1712/03-1730/03-1733/03).

L'Assessore all'agricoltura, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Avversità Atmosferiche, confermata dal dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del settore agricoltura, riferisce quanto segue:

Il Ministero delle Politiche Agricole, sulla base delle proposte formulate dalla Regione, ha provveduto ad emanare i seguenti decreti di declaratoria dell'eccezionalità delle avversità atmosferiche:

DECLARATORIA	PROVINCE	EVENTI
D.M. 1699 del 19/06/2003	LECCE	Grandinate del 20-22-29/08/2002 e 12/9/2002
	TARANTO	Grandinate del 10/9/2002
D.M. 1700 del 19/06/2003	BARI	Piogge alluvionali del 25-26/01/2003
	BRINDISI	Tromba d'aria del 7/1/2003
	FOGGIA	Piogge alluvionali dal 1/1/2003 al 28/2/2003
D.M. 1712 del 01/09/2003	BARI	Gelate 7-9 aprile 2003
	BRINDISI	Gelate 8-9 aprile 2003
	LECCE	Gelate 8-9 aprile 2003
	TARANTO	Gelate 7-9 aprile 2003
D.M. 1730 del 18/09/2003	BARI	Grandinate del 21/5/2003 e 3/6/2003
D.M. 1733 del 18/09/2003	BRINDISI	Grandinate del 29/06/2003
	LECCE	Grandinate del 21/5/2003 e 29/6/2003

Successivamente, il Ministero medesimo ha notificato il decreto ministeriale n. 103.344 del 11/12/2003 con il quale sono state ripartite fra le Regioni le disponibilità del Fondo di Solidarietà Nazionale per consentire la concessione delle provvidenze previste dalla legge 185/92 e successive modificazioni apportate con la legge 256/02. Le risorse assegnate alla Puglia ammontanti complessivamente a Euro 12.747.000,00, già suddivise per tipologia d'intervento, sono vincolate a specifiche spese come di seguito riportate:

A) Euro 10.062.000,00 quale limite di operatività per la concessione dei contributi a fondo perduto (art. 3, comma 2, lettera a), legge 185/92, così come sostituito dall'art. 1 della legge 256/02 e s.m.i.),

B) Euro 2.415.000,00 quale limite di operatività del fabbisogno complessivo per le 5 annualità, per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti quinquennali di soccorso e sulle operazioni di proroga della scadenza degli effetti di credito agrario (art. 3, comma 2, lettera b), così come sostituito dall'art.1 della legge 256/02 e S. m. i. e art. 4, comma 2 legge 185/92);

C) Euro 270.000,00 quale limite di operatività del fabbisogno complessivo per la concessione di contributi in conto capitale per la ricostituzione delle strutture danneggiate (art. 3, comma 2, lettera e) della legge 185/92, così come sostituito dall'art.2 della legge 256/02 e s.m.i.);

Le suddette risorse, pertanto, devono essere iscritte nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.

L'art. 42 della legge regionale n. 28/01 autorizza la Giunta Regionale ad apportare, con propria deliberazione, variazioni amministrative per le iscrizioni di entrate derivanti da assegnazioni statali vincolate a specifiche spese, nonché per le iscrizioni delle relative uscite, è necessario, quindi, procedere alle iscrizioni in bilancio delle somme assegnate dallo Stato con il D.M. n. 103.344 del 11/12/2003 con vincolo di destinazione, sia nella parte "entrata" sia nella parte "spesa", in termini di competenza e cassa, così come di seguito riportato:

PARTE ENTRATA

in termini di competenze e cassa:

Capitolo n.i. 2057998: "Assegnazioni statali - Fondo di Solidarietà Nazionale - (DD.MM. nn. 1699/03, 1700/03 1712/03, 1730/03 e 1733/03) per attuazione legge statale 185/92"

Euro 12.747.000,00

PARTE SPESA

in termini di competenza e cassa

Capitolo n.i. 114131 "Avversità atmosferiche. Trasferimenti alle Amministrazioni delegate (l.r. 24/90) per concessione provvidenze contributive: legge 185/92 art. 3, comma 2, lettere a) e c) ed eventuali variazioni compensative. DD.MM. nn. 1699/03, 1700/03 1712/03, 1730/03 e 1733/03.

Euro 10.332.000,00

Capitolo n.i. 114132 "Avversità atmosferiche. Concorso negli interessi sui prestiti quinquennali di soccorso a tasso agevolato:

legge 185/92 art. 3, comma 2, lettera b) ed art 4 (prooghe) ed eventuali variazioni compensative. DD.MM. nn. 1699/03, 1700/03 1712/03, 1730/03 e 1733/03.

Euro 2.415.000,00

Pertanto, si propone di procedere alla variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.

COPERTURA FINANZIARIA

Di procedere alle iscrizioni in bilancio delle somme assegnate dallo Stato con il D.M. n. 103.344 del 11/12/2003 con vincolo di destinazione, sia nella parte "entrata" sia nella parte "spesa", in termini di competenza e cassa, così come di seguito riportato:

PARTE ENTRATA

in termini di competenze e cassa:

Capitolo n.i. 2057998: "Assegnazioni statali - Fondo di Solidarietà Nazionale - (DD.MM. nn. 1699/03, 1700/03 1712/03, 1730/03 e 1733/03) per attuazione legge statale 185/92"

Euro 12.747.000,00

PARTE SPESA

in termini di competenza e cassa

Capitolo n.i. 114131 "Avversità atmosferiche. Trasferimenti alle Amministrazioni delegate (l.r. 24/90) per concessione provvidenze contributive,; legge 185/92 art. 3, comma 2, lettere a) e c) ed eventuali variazioni compensative. DD.MM. nn. 1699/03, 1700/03 1712/03, 1730/03 e 1733/03.

Euro 10.332.000,00

Capitolo n.i. 114132 “Avversità atmosferiche. Concorso negli interessi sui prestiti quinquennali di soccorso a tasso agevolato: legge 185/92 art. 3, comma 2, lettera b) ed art 4 (proroghe) ed eventuali variazioni compensative. DD.MM. nn. 1699/03, 1700/03 1712/03, 1730/03 e 1733/03.

Euro 2.415.000,00

Si dà atto dell'accertamento dell'entrata certa. Le somme di cui sopra sono state assegnate dal Ministero delle Politiche Agricole con D.M. n. 103.344 del 11/12/2003, di cui si allega copia, costituito da n. 4 fogli, il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'agricoltura;

Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di apportare la variazione amministrativa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004, come di seguito riportato, in rapporto alle somme assegnate dallo Stato con D.M. n. 103.344 del 11/12/2003, di cui si allega copia,

costituito da n. 4 fogli, parte integrante del presente provvedimento:

PARTE ENTRATA

in termini di competenze e cassa:

Capitolo n.i. 2057998: “Assegnazioni statali - Fondo di Solidarietà Nazionale - (DD.MM. nn. 1699/03, 1700/03 1712/03, 1730/03 e 1733/03) per attuazione legge statale 185/92”

Euro 12.747.000,00

PARTE SPESA

in termini di competenza e cassa

Capitolo n.i. 114131 “Avversità atmosferiche. Trasferimenti alle Amministrazioni delegate (l.r. 24/90) per concessione provvidenze contributive: legge 185/92 art. 3, comma 2, lettere a) e c) ed eventuali variazioni compensative. DD.MM. nn. 1699/03, 1700/03 1712/03, 1730/03 e 1733/03.

Euro 10.332.000,00

Capitolo n.i. 114132 “Avversità atmosferiche. Concorso negli interessi sui prestiti quinquennali di soccorso a tasso agevolato: legge 185/92 art. 3, comma 2, lettera b) ed art 4 (proroghe) ed eventuali variazioni compensative. DD.MM. nn. 1699/03, 1700/03 1712/03, 1730/03 e 1733/03.

Euro 2.415.000,00

- di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto all'Uffici del Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP ai sensi del-

l'art. 42, comma 7, L.R. n. 28/01 nonché al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. n. 30/03;

- Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto



**IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI**

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Prot. n. 103344

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale, e le successive modifiche e integrazioni, di cui alle leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 13 maggio 1985, n. 198;

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185, che ha approvato la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

VISTO l'art. 70, 4° comma, del D.P.R. 24/7/1977, n. 616, che conserva nella competenza dello Stato la declaratoria di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, nonché la determinazione della spesa da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale e da assegnare alle Regioni, su proposta della Regione interessata;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n.

143, concernente il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 concernente disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la riforma dell'organizzazione di Governo;

VISTO il decreto legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, concernente interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi meteorologici;

VISTO il decreto legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito dalla legge 24 settembre 2003, n. 286, concernente interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dall'emergenza diossina in Campania;

VISTI i sottoindicati decreti di declaratoria degli eventi calamitosi verificatisi nelle Regioni di seguito elencate, emessi ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Regione PIEMONTE: DD.MM. n. 03/1702 del 23/06/2003, n. 03/1707 del 23/06/2003, n. 03/1717 del 01/09/2003, n. 02/1728 del 18/09/2003;

Regione LIGURIA: D.M. n. 03/1722 del 18/09/2003;

Regione LOMBARDIA: D.M. n. 02/1714 del 01/09/2003;

Provincia autonoma di BOLZANO: D.M. n. 03/1729 del 18/09/2003;

Regione VENETO: D.M. n. 03/1721 del 18/09/2003;

Regione FRIULI VENEZIA GIULIA: D.M. n. 03/1726 del 18/09/2003;

Regione EMILIA ROMAGNA: DD.MM. n. 03/1720 del 01/09/2003, n. 03/1713 del 01/09/03, n. 03/1731 del 18/09/2003;

Regione TOSCANA: DD.MM. n. 03/1698 del 19/06/2003, n. 03/1715 del 01/09/2003, n. 03/1723 del 18/09/2003;

Regione UMBRIA: DD.MM. n. 03/1716 del 01/09/2003; n. 03/1727 del 18/09/2003;

Regione LAZIO: D.M. n. 03/1718 del 01/09/2003;

Regione ABRUZZO: D.M. n. 03/1710 del 31/07/2003,

Regione MOLISE: D.M. n. 03/1703 del 23/06/2003;

Regione CAMPANIA: DD.MM. n. 03/1708 del 23/06/2003, n. 03/1705 del 23/06/2003, n. 03/1704 del 23/06/2003, n. 03/1706 del 23/06/2003; n. 03/1732 del 18/09/2003;

Regione PUGLIA: DD.MM. n. 03/1699 del 19/06/2003, n. 03/1700 del 19/06/2003, n. 02/1712 del 01/09/2003, n. 03/1730 del 18/09/2003, n. 03/1733 del 18/09/2003;

Regione BASILICATA: D.M. n. 03/1719 del 01/09/2003;

Regione CALABRIA: DD.MM. N. 03/1701 del 23/06/2003, n. 03/1709 del 31/07/2003;

Regime SICILIA: D.M. n. 03/1725 del 18/09/2003;

Regione SARDEGNA: D.M: n. 03/1711 del 31/07/2003;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2, comma

3, della richiamata legge 14 febbraio 1992, n. 185, il prelevamento dal Fondo ed il riparto tra le Regioni è disposto d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la proposta di questo Ministero 18 settembre 2003, n. 36950/1158, di riparto tra le Regioni dello stanziamento per il 2003 di euro 100.000.000,00;

VISTA l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla predetta proposta di riparto, espressa nella seduta del 13 novembre 2003, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

RITENUTO di accogliere le variazioni compensative tra le diverse tipologie di intervento, riportate nella tabella di riparto allegata al presente decreto, richieste dalla Regione Umbria, fermo restando l'importo complessivo assegnato alla medesima;

RITENUTO di trasferire alle Regioni le quote di riparto assegnate a ciascuna di esse per consentire la sollecita erogazione degli aiuti economici agli aventi diritto;

DECRETA

ART. 1

In conformità a quanto indicato nelle premesse, è approvato il riparto tra le Regioni di Euro 100.000.000,00 secondo gli importi. distinti per Opologia di intervento, riportati nella tabella di parto allegata al presente decreto;

ART. 2

Dal conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria Centrale, denominato "Fondo di Solidarietà" Nazionale" intestato al Ministero delle politiche agricole e forestali, è disposto il prelevamento di Euro 100.000.000,00 ed il contestuale trasferi-

mento nei conti correnti regionali, per gli importi indicati nella tabella allegata.

ART. 3

Le Regioni e le Province autonome, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, sono tenute a rispettare la ripartizione tra le tipologie di intervento della somma assegnata, come indicato nella tabella di riparto.

Eventuali modifiche di ripartizione della spesa nel corso della procedura di erogazione degli aiuti, devono essere preventivamente autorizzate, ai sensi del medesimo art. 2, comma 4, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di bilancio per la registrazione.

Roma, lì 11 dicembre 2003

Il Ministro

TABELLA DI RIPARTO


RIPARTO DI 8.100 MILIONI DA PRELEVARE DAL FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - SECONDO PRELIEVO E RIPARTO 2003
 IMPORTO DANNI RIFERITI AD EVENTI AVVENUTI RICONOSCIUTI ECCEZIONALI CON DECRETI DI DICLARATORIA
 EMESSE NEL PERIODO DAL 15/04/2003 AL 16/08/2003

PROT. N. 103344

(IMPORTI IN MILIARDI DI EURO)

	PRODUZIONEI			DANNI			ASSICURAZIONI						TOTALI ASSEGNIATI REGIONALI				
	PRODUZIONI	%	STUTTURE AZIENDALI	%	STRUTTURE INTERAZI	%	OFFERE DI BONIFICA	%	CONTRIBUTI CONTO CAP	C.A. Minori di contributo	C.A. EMER.	STRUTTURE AZI CONTRIBUTI CONTO CAP-LE		STR INTERP CONTRIBUTI CONTO CAP-LE	OP BONE CONTRIBUTI CONTO CAP-LE	OSTELABORIE POMACEE	COOPIVE C.A.
PIEMONTE	30.387	2,54%	5.877	21,80%	6.492	39,51%	2.064	10,26%	1.271	115	304	1.747	5.827	1.544			10.793
LIGURIA	3.012	0,25%								29	83						142
LOMBARDIA	8.041	0,68%		0,00%					346	83	274						427
P. AUT. BOLZANO	30.002	2,28%		0,00%					1.142	274	291						1.416
VENETO	30.768	2,34%		0,00%					1.171	291	51						1.452
FRULLI V.G.	5.437	0,42%		0,00%					211	51	1.600						261
EMILIA ROMAGNA	182.681	13,91%		0,00%					638	128	768						850
TOSCANA	13.487	1,08%	2.481	9,58%					550	70	70						850
LAZIO	13.110	1,00%		0,00%					590	70	892						1.427
ABRUZZO	78.423	5,91%							2.737	892	13						3.418
MOLISE	1.465	0,11%							86	13							69
CAMPANIA	9.447	0,72%	5.000	19,23%	8.000	37,22%	8.000	29,92%	380	86	1.538		5.583	4.189			12.057
PUGLIA	37.124	2,83%	3.100	11,82%	5.000	23,26%	11.995	49,78%	13.215	3172	954		3.490	8.967			28.797
BASILICATA	264.308	20,12%	876	3,37%					10.042	2.415	270						12.747
CALABRIA	278.082	21,25%							10.625	2.550	147						13.175
SICILIA	16.111	1,23%	1.807	6,85%					613	147	385						1.316
SARDEGNA	1.858	0,14%	1.250	4,81%					71	17	385						385
TOTALI	1.313.351	100,00%	26.004	100,00%	21.492	100,00%	20.049	100,00%	90.008	12.000	8.000		15.800	15.000			100.000

SEDE. LI 31 DIC. 2003

IL MINISTRO


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2004, n. 674

Art. 42, comma 1, legge regionale 16/11/2001, n. 28 e art. 13, comma 1, legge regionale 30/12/2003, n. 30 - Assegnazione ex tabella d) della legge 28/12/2001, n. 448 - Variazione amministrativa al Bilancio di previsione anno 2004.

L'Assessore alla Promozione attività industriale, Artigianato, Commercio, Fiere, Mercati, Industria Estrattiva e Energia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio "Sviluppo Economico", confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Artigianato, riferisce quanto segue:

Il Dec. Lgs.vo 31/3/1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni, in attuazione del Capi II e 111 della legge n. 59/97, ha delegato alle Regioni le funzioni amministrative per la concessione di agevolazioni alle PMI e Artigianato, prevedendo, all'uopo, l'istituzione presso ogni Regione di un Fondo Unico nel quale confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate;

Con legge 4 gennaio 2001, n. 3, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 10 agosto 2001, n. 23, la Regione ha inteso disciplinare gli interventi a sostegno delle attività produttive conferiti dallo Stato alla Regione e l'amministrazione del relativo Fondo Unico regionale ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 21 aprile 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Con legge 28 dicembre 2001, n.448, art. 78, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, è stato disposto, tra gli altri, lo stanziamento per il rifinanziamento della legge n. 1329/1965, giusta tabella d) allegata alla stessa legge n. 448/2001;

Con nota n. 013492 del 25 febbraio 2004, il Mediocredito Centrale SpA ha comunicato di aver

disposto, sul conto corrente intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, il trasferimento della somma di Euro 915.391,12, pari all'importo liquidato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Trattandosi di fondi con destinazione di vincolo e relativi alle attività delegate trasferite alle Regioni, si può procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 1, legge regionale 16/11/2001, n. 28 e art. 13, comma 1, legge regionale 30/12/2003, n. 30, alla variazione amministrativa al corrente Bilancio di previsione nei termini di competenza e cassa, mediante iscrizione ai rispettivi capitoli di parte entrata e di parte spesa della complessiva somma di Euro 915.391,12;

Adempimenti contabili ai sensi della L.R. 16/11/2001, n. 28

Importo di Euro 915.391,12 trasferito ed accreditato sul conto corrente intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 1, legge regionale 16/11/2001, n. 28 e art. 13, comma 1, legge regionale 30/12/2003, n. 30, si procede alla seguente variazione amministrativa, nei termini di competenza e cassa, al corrente Bilancio di Previsione;

“PARTE ENTRATA - VARIAZIONE IN AUMENTO”

- Unità Previsionale di Base 4.3.6

Cap. 2032351 u FONDO UNICO REGIONALE - ART. 19 - D. L.VO N. 112/1998”

Competenza	Euro 915.391,12
Cassa	Euro 915.391,12

“PARTE SPESA - VARIAZIONE IN AUMENTO”

- Unità Previsionale di Base 4.6.2 - Spesa in conto capitale:

1) Cap. 211050 - “(SABATINI) AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI MACCHINE UTENSILI - LEGGE N. 1329/65”

Competenza	Euro 915.391,12
Cassa	Euro 915.391,12

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all'art. 4 lettera K della L.R. n. 7/1997;

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce ai presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 1, legge regionale 16/11/2001, n. 28 e art. 13, comma 1, legge regionale 30/12/2003, n. 30, di apportare la seguente variazione amministrativa, nei termini di competenza e cassa, al corrente Bilancio di Previsione:

“PARTE ENTRATA - VARIAZIONE IN AUMENTO”

- Unità Previsionale di Base 4.3.6

Cap. 2032351 “ FONDO UNICO REGIONALE - ART. 19 - D. L.VO N. 112/1998”

Competenza Euro 915.391,12

Cassa Euro 915.391,12

“PARTE SPESA - VARIAZIONE IN AUMENTO”

Unità Previsionale di Base 4.6.2 - Spesa in conto capitale:

1) Cap. 211050 - “(SABATINI) AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI MACCHINE UTENSILI - LEGGE N. 1329/65”

Competenza Euro 915.391,12

Cassa Euro 915.391,12

- di incaricare il Settore Ragioneria degli adempi-

menti rivenienti dall'approvazione del presente provvedimento;

- di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà all'impegno e liquidazione delle somme di che trattasi;
- di incaricare la Segreteria della Giunta regionale di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001, nonché al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, L.R. n. 30/2003.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2004, n. 685

Gallipoli (Le) - Piano Regolatore Generale - Approvazione con prescrizioni e modifiche.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P. dott. Enrico SANTANIELLO sulla base dell'istruttoria espletata dai Responsabile dell'U.O. 3° - Urb. e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue.

“Il Comune di GALLIPOLI, dotato di P.R.G. approvato con delibera di Giunta Regionale n. 5390 del 27/07/76, con delibera di Commissario ad Acta n. 434 del 26/09/97 ha adottato il P.R.G. del proprio territorio in adeguamento alla L.R. 56/80.

Gli atti tecnici del progetto di PRG trasmessi all'Assessorato risultano costituiti dai seguenti elaborati:

1	Relazione
1 a	Allegato alla relazione
Tav. 2	Inquadramento ed interrelazione dell'asse territoriale 1/25.000
Tavv. 3.1/3.2/3.3	Stato di fatto - Uso del territorio 1/10.000

Tavv. 4.1/4.2/4.3	Stato idrogeologico del territorio Comunale 1/10.000
Tavv. 5.1/5.2/5.3	Stato giuridico del territorio Comunale 1/10.000
Tav. 6	Stato dei servizi e delle attrezzature pubbliche nell'ambito urbano 1/5.000
Tav. 7.1	Centro Storico. Edifici vincolati o proposti per il vincolo 1/1.000
Tav. 7.2	Centro Storico. Caratteri storico-ambientali del tessuto edilizio 1/1.000
Tav. 7.3	Centro Storico. Caratteri tipologici degli edifici 1/1.000
Tav. 7.4	Centro Storico. Altimetria degli edifici con prevalente destinazione residenziale 1/1.000
Tav. 7.5	Centro storico. Stato di conservazione degli edifici 1/1.000
Tav. 7.6	Centro Storico. Destinazione d'uso prevalente degli edifici 1/1.000
Tav. 7.7	Centro Storico. Destinazione d'uso dei piani terra sui fronti stradali 1/1.000
Tavv. 8.1 / 8.2 / 8.3 / 8.4 / 8.5 / 8.6 / 8.7	Zonizzazione del territorio comunale 1/5.000
Tavv. 9.1 / 9.3 / 9.4 / 9.5 / 9.7	Zonizzazione con l'individuazione dei comparti d'intervento 1/5.000
Tav. 10	Zonizzazione dell'ambito urbano 1/2.000
Tav. 11	Centro Storico. Inquadramento operativo. Modalità d'intervento 1/1.000
Tav. 12	Norme tecniche di attuazione
Tav. 13	Regolamento edilizio

Avverso i predetti atti, pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, risultano presentate n. 109 osservazioni di cui n. 95 entro il termine previsto dall'art. 16 della L.R. 56/80 e n. 14 fuori termine.

Il Consiglio Comunale con delibera n. 45 del 28/06/1999 ha controdedotto alle osservazioni nei termini riportati nella Relazione-parere del C.U.R. ristretto datata 16/03/2004.

Gli atti tecnico amministrativi del Piano sono stati sottoposti ai sensi delle intervenute LL.RR. n. 24 del 4/07/94 e n. 8 del 21/08/98 all'esame del CUR Ristretto che con propria Relazione-parere datata 16/03/2004, parte integrante del presente provvedimento, ha ritenuto meritevole di approvazione il PRG del Comune di GALLIPOLI subordinatamente all'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui ai punti 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, della stessa Relazione-parere.

Per quanto attiene alle osservazioni prodotte il Comitato Ristretto si è pronunciato nei termini di cui al punto 6 della citata Relazione-parere.

Tutto ciò premesso, e sulla scorta della Relazione-parere del C.U.R. ristretto, datata 16/03/2004, si propone alla Giunta la approvazione del P.R.G. del Comune di GALLIPOLI con l'introduzione negli atti delle prescrizioni riportate ai punti 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 della stessa Relazione-parere.

Si propone, altresì, alla Giunta di determinarsi in merito alle osservazioni prodotte nei limiti e nei termini di cui al punto 6 della citata Relazione-parere.

Quanto innanzi con richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento al Comune di GALLIPOLI ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T. /P.B.A.), che il territorio comunale di GALLIPOLI risulta gravato di vincoli di uso civico e, pertanto sono applicabili le disposizioni della L.R. 7/98 e s.m. ed i.

Si dà atto, altresì, sulla scorta degli atti d'Ufficio, che il territorio comunale di GALLIPOLI è ricompreso in Zone di Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria individuati con il D.M. 3/4/2000 (G.U. n. 95 del 22/04/2000) e denominati IT9150015 - Litorale di Gallipoli e Isola di S. Andrea; risulta acquisito in proposito il parere dell'Assessorato all'Ambiente giusta nota n. 2334 dell'8/03/04.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L. R. 7/97 lettera d).

ADEMPIMENTI CONTABILI Di CUI ALLA
L.R. N. 28/01

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO
QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI
ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL
BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI
ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI
POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”,

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle
risultanze istruttorie e sopra riportate, propone alla
Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta
dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente
provvedimento dal Responsabile dell'U.O. - 3° -
Urb. e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e
dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di
legge;

DELIBERA

Di approvare la relazione dell'Assessore all'Ur-
banistica;

Di approvare ai sensi dell'art. 16 - decimo
comma - della l.r. n. 56/80 per le motivazioni di cui
alla relazione in premessa, il P.R.G. del Comune di
GALLIPOLI adottato con delibera di Commissario
Straordinario n. 434 del 26/09/97 e con delibere di
C.C. di esame delle osservazioni n. 33 del 14/05/99
e n. 45 del 28/06/99 con l'introduzione negli atti e
grafici del P.R.G. stesso delle prescrizioni e modi-
fiche specificate nella Relazione-parere del Comi-
tato Urbanistico Ristretto costituito ai sensi delle
LL.RR. 24/94 e 8/98 (parte integrante del presente
provvedimento);

Di determinarsi, per quanto attiene alle osserva-
zioni prodotte, nei limiti e nei termini di cui al punto

6 della Relazione-parere del CUR Ristretto del
16/03/2004;

Di demandare al competente Assessorato all'Ur-
banistica la comunicazione del presente provvedi-
mento al Comune di GALLIPOLI che dovrà proce-
dere ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma -
della l.r. n. 56/80, all'adozione delle proprie deter-
minazioni in merito alle prescrizioni e modifiche
introdotte d'Ufficio negli atti e grafici del PRG
stesso;

Di provvedere alla pubblicazione del presente
provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio
Comitato Urbanistico Regionale
Comitato Ristretto PRG Gallipoli (LE)

**Oggetto: Comune di Gallipoli (LE) - “Piano
Regolatore Generale”.**

Il Comitato Urbanistico Regionale Ristretto (L.R. 417/94 n° 24)

- Visti gli atti tecnici-amministrativi inerenti al
PRG in oggetto, inviati per il parere di cui all'art.
16 della L.R. n° 56/80;

1 - ASPETTI AMMINISTRATIVI

1.1 Delibera d'intenti e atti preliminari

Con la delibera del Consiglio Comunale n° 134
del 10.05.1983 furono stabiliti gli obiettivi ed i cri-
teri di impostazione della Variante Generale al
P.R.G.C.

1.2 Delibera di G. M. di proposta d'adozione al C.C.

La G.C. con delibera n° 918 del 27.12.1996 ha

provveduto alla acquisizione degli atti del P.R.G. e alla loro proposizione al Consiglio Comunale, così come previsto dal 3° comma art. 16 della L.R. 56/80.

1.3 Delibera di adozione

Con delibera del Commissario Straordinario N° 434 del 26.9.1997 fu adottato il PRG in esame costituito dai seguenti elaborati:

1	Relazione
1 a	Allegato alla relazione
Tav. 2	Inquadramento ed interrelazione dell'asse territoriale 1/25.000
Tavv. 3.1 / 3.2 / 3.3	Stato di fatto - Uso del territorio 1/10.000
Tavv. 4.1 / 4.2 / 4.3	Stato idrogeologico del territorio Comunale 1/10.000
Tavv. 5.1 / 5.2 / 5.3	Stato giuridico del territorio Comunale 1/10.000
Tav. 6	Stato dei servizi e delle attrezzature pubbliche nell'ambito urbano 1/5.000
Tav. 7.1	Centro Storico. Edifici vincolati o proposti per il vincolo 1/1.000
Tav. 7.2	Centro Storico. Caratteri storico-ambientali del tessuto edilizio 1/1.000
Tav. 7.3	Centro Storico. Caratteri tipologici degli edifici 1/1.000
Tav. 7.4	Centro Storico. Altimetria degli edifici con prevalente destinazione residenziale 1/1.000
Tav. 7.5	Centro storico. Stato di conservazione degli edifici 1/1.000
Tav. 7.6	Centro Storico. Destinazione d'uso prevalente degli edifici 1/1.000
Tav. 7.7	Centro Storico. Destinazione d'uso dei piani terra sui fronti stradali 1/1.000
Tavv. 8.1 / 8.2 / 8.3 / 8.4 / 8.5 / 8.6 / 8.7	Zonizzazione del territorio comunale 1/5.000
Tavv. 9.1 / 9.3 / 9.4 / 9.5 / 9.7	Zonizzazione con l'individuazione dei comparti d'intervento 1/5.000

Tav. 10	Zonizzazione dell'ambito urbano 1/2.000
Tav. 11	Centro Storico. Inquadramento operativo. Modalità d'intervento 1/1.000
Tav. 12	Norme tecniche di attuazione
Tav. 13	Regolamento edilizio

Il PRG manca dello studio geologico che, come di seguito prescritto, dovrà essere redatto e deliberato dal C.C. in sede di controdeduzioni.

1.4 Atti di pubblicazione

Gli atti di pubblicazione risultano regolari e conformi alla legge; il PRG è stato pubblicato all'Albo Pretorio e depositato presso la segreteria comunale dal 2.10.1997 al 2.11.1997, per 30 giorni consecutivi.

1.5 Delibera di esame delle osservazioni - determinazioni del C.C.

A seguito della pubblicazione e deposito del PRG sono state presentate no 109 osservazioni di cui n° 95 entro il termine previsto dal quarto comma dell'art. 16 della L.R. n° 56/80 e n° 14 fuori termine; con delibera di C.C. n. 33 del 14.05.1999 e n. 45 del 28.06.1999 il Consiglio Comunale ha controdedotto no 107 sul totale di n° 109 osservazioni come qui di seguito riportato:

A) Osservazioni presentate:

1)	Ortis Angelo + 1	Respinta
2)	Corciulo Cosimo + 1	Respinta
3)	Di Summa Concetta	Accolta
4)	Caputo Salvatore	Respinta
5)	Federico Maria Grazia	Respinta
6)	Pacella Luigi	Respinta
7)	Cataldi Vito	Accolta
8)	Tricarico Rosario Antonio	Respinta
9)	Tricarico Grazia	Respinta
10)	Errico Floriana	Accolta
11)	Rello Pantaleo	Respinta
12)	Caggiula Giovanni + 6	Parzialmente accolta
13)	Caputo Cosimo	Respinta
14)	Caputo Angelo	Respinta
15)	Distilleria Salento s.p.a.	Respinta
16)	Picciolo Giuseppina + 3	Respinta
17)	Picciolo Caria	Respinta
18)	Sunna Carlo + 1	Parzialmente accolta

19) Minisgallo Antonietta	Parzialmente accolta	65) Soc. Immobiliare Mediterranea s.r.l.	Respinta
20) Spinzi Antonio	Parzialmente accolta	66) Franco Lucia	Parzialmente accolta
21) Calò Sergio	Respinta	67) Perrone Emilio	Parzialmente accolta
22) Tricarico Anna	Respinta	68) Provenzano Giuseppe	Parzialmente accolta
23) Tricarico Maria Rosaria Angelica	Respinta	69) Cortese Cosimo	Parzialmente accolta
24) Tricarico Giovanni	Respinta	70) Marzi Cosimo	Parzialmente accolta
25) Tricarico Tommaso	Respinta	71) Marzi Luigi	Parzialmente accolta
26) Papaleo Cesare + 2	Respinta	72) Marzullo Maurizio + 1	Parzialmente accolta
27) Di Mattina Antonio + 1	Respinta	73) Comitato Cittadino "Li Monaci"	Parzialmente accolta
28) Colopi Elisabetta	Respinta	74) Cavaliere Mario	Respinta
29) Cataldi Umberto	Accolta	75) Muzj Antonio + 2	Respinta
30) Ist. Suore Buon Pastore	Respinta	76) De Vittorio Cosimo	Parzialmente accolta
31) Tomaceffi Enrico + 1	Accolta con prescrizioni	77) De Vittorio Luciano	Parzialmente accolta
32) Leone Guido + 1	Accolta	78) Mongiò Arcangela	Accolta
33) Maruccia Antonio + 1	Accolta	79) Errico Maria Luisa + 2	Accolta
34) Tricarico Angelica	Respinta	80) Fiammata Romano	Parzialmente accolta
35) Piro Concetta		81) Scorrano Maurizio	Accolta con prescrizioni
36) Schirosi Vincenzo + 6	Parzialmente accolta con prescrizioni	82) Calzolaro Stelluccio	Accolta con prescrizione
37) Tedesco Pasqualina	Parzialmente accolta	83) Sannino Vittorio	Parzialmente accolta
38) Praia del Sud s.p.a.	Parzialmente accolta	84) Manco Lidia	Respinta
39) De Trane Bruno Sergio	Respinta	85) Grassi Dolores	Accolta
40) Bidetti Agostino	Accolta con prescrizioni	86) Grassi Pasquale + 6	Respinta
41) Pepe Giovanni	Parzialmente accolta	87) Lega Ambiente	Respinta
42) Cacciatore Anna	Parzialmente accolta	88) Cataldi Tommaso	Accolta
43) Fina Italia s.p.a.	Parzialmente accolta	89) Ruberto Giovanni	Accolta con prescrizioni
44) Chianella Michele	Parzialmente accolta	90) Demanio dello Stato	Respinta
45) Vinci Vitantonio + 1	Accolta	91) Siciliano Grazia	Respinta
46) Fai Rosario	Accolta	92) Verona Maria	Respinta
47) Cataldi Alfredo + 2	Respinta	93) Sergi Giorgio	Respinta
48) Marini Claudio	Parzialmente accolta	94) Franco Lucia + 1	Parzialmente accolta
49) Causo Bruno	Parzialmente accolta	95) Soc. Turistica S. Azzurra s.r.l.	Respinta
50) Carluccio Walter	Parzialmente accolta	96) Gallinaccio Maria	Parzialmente accolta
51) Visconti Maria	Respinta	97) Gioffreda Grazia Maria + 5	Respinta
52) Leante Antonietta	Accolta	98) Stamerra Grassi Pietro + 2	Respinta
53) Bidetti Claudio	Respinta	99) Consiglio Bruno + 1	Accolta
54) Rizzello Francesco	Accolta con prescrizioni	100) Forza Italia	Accolta
55) Sances Federico	Respinta	101) Genchi Elio	Respinta
56) Sances Aldo + 1	Parzialmente accolta	102) Ria Anna	Respinta
57) Penso Maria	Respinta	103) Giaffreda Cosimo	Respinta
58) Perrella Virgilio	Parzialmente accolta	104) Comune di Sannicola	
59) Manzolelli Salvatore	Parzialmente accolta	105) Muzj Antonio + 2	Respinta
60) Vallebona Alessandra + 1	Parzialmente accolta	106) Verona Cosimo + 3	Respinta
61) Spirito Santo + 1	Respinta	107) Carlo Apollonio	Respinta
62) Vallebona Alessandra	Respinta	108) Palmarini Rita	Respinta
63) Carlino Anna Maria	Accolta	109) Emanuele Michele	Accolta
64) Teseo Rosanna + 3	Respinta		

2 Sistema delle tutele

2.1 Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici.

Con nota del 13.03.2000, prot. 26981/99, la S.B.A.A.A.S. di Bari ha espresso parere favorevole con le seguenti testuali precisazioni e osservazioni:

“In riferimento alle note in margine segnate concernenti la questione indicata in oggetto, questa Soprintendenza, tenuto conto dello stato attuale dei luoghi ed in particolare delle caratteristiche architettoniche, edilizie, ambientali e paesaggistiche del territorio di Gallipoli, esaminati gli elaborati tecnici presentati, ritiene necessario esprimere alla Variante Generale del P.R.G. le seguenti specifiche prescrizioni ed osservazioni:

Dagli atti di questa Soprintendenza i sottoelencati edifici risultano già sottoposti a tutela ai sensi della ex legge n. 1089/39 e perciò qualsiasi intervento, anche di manutenzione ordinaria, dovrà essere sottoposto all'esame e parere di questo Ufficio:

- Castello con Rivellino
- Chiesa Cattedrale con campanile
- Chiesa di S. Angelo
- Chiesa della Anime del Purgatorio
- Chiesa di S. Chiara
- Chiesa di S. Cristina
- Chiesa del Crocifisso
- Chiesa di S. Giuseppe
- Chiesa di S. Isidoro
- Chiesa di S. M. degli Angeli
- Chiesa di S. M. del Canneto
- Chiesa di S. M. del Carmine
- Chiesa di S. M. Carmine
- Chiesa di S. M. delle Grazie e zona di rispetto
- Chiesa dell'Immacolata
- Chiesa di S. Pietro dei Samari e zona di rispetto
- Chiesa e Convento domenicano del Rosario
- Chiesa di S. Francesco D'Assisi
- Chiesa e Convento dei Cappuccini
- Chiesa dei SS Medici
- Chiesa Madonna Della Purità
- Chiesa e Conservatorio di S Luigi
- Chiesa e Convento di S. Teresa D'Avila
- Chiesa di S Francesco di Paola e S. Maria del Cassopo
- Edificio in via D'Ospina, 14

- Edificio in via Tafuri
- Edificio in via Riviera Cristoforo Colombo
- Palazzo Foscarini via Roncella, 38-40
- Palazzo del Seminario Vescovile
- Palazzo Tafuri in via Tafuri
- Fontana "Greca"
- Torre S. Giovanni La Pedata

Dai recenti sopralluoghi eseguiti è stato possibile rilevare che altri edifici sotto elencati siti sul territorio di Gallipoli, risultano di interesse storico

- artistico per cui meritano di essere sottoposti alle disposizioni di tutela in attesa dei relativi decreti di vincolo, di cui al Titolo I del D.L. 29/10/99 n. 490 - recanti il T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali a norma dell'art. 1 della Legge n. 352 dell'8/10/97.
- Chiesa di S. M di Costantinopoli
- Borsa dell'Olio
- Museo - Biblioteca
- Teatro Garibaldi 20
- Cortine della cinta muraria urbana
- Fortino S. Giorgio
- Fortino S. Benedetto
- Torre S. Agata e Bastione della Saponeria
- Baluardo S. Francesco
- Torre del Quatararo (M. degli Angeli)
- Baluardo S. Domenico (Annunziata)
- Baluardo S. Venardia
- Torre S. Lucia
- Torre Sabea
- Torre Pizzo
- Casa Presta
- Trappeto a grotta di Palazzo Granafei
- Trappeto a grotta di Palazzo Briganti
- Trappeto a grotta di Palazzo Balsamo
- Palazzo Melodia
- Palazzo Balsamo
- Palazzo Venneri (Fedele)
- Palazzo Talamo
- Palazzo Perrone (Astuto)
- Palazzo Fontanarosa
- Palazzo Ravenna
- Palazzo Stevens (Loriano)
- Palazzo Zacà
- Palazzo Briganti
- Palazzo Granafei (D'Acugna)
- Palazzo Pirelli (Arlotta)
- Palazzo Muzio

- Palazzo Spagna
- Palazzo De Tomasi - Piave - Sauli
- Palazzo Munittola
- Palazzo Doxi (Fontana)
- Palazzo Romito (Senape - De Pace)
- Palazzo Zacheo
- Palazzo Grumesi (Staiano)
- Palazzo Frisulli - Camaldari
- Palazzo Castiglione
- Palazzo De Bernart
- Palazzo Pantaleo
- Palazzo Arlotta
- Palazzo Pasca (Raimondo)
- Palazzo Belle'

L'elenco sopra riportato non dovrà intendersi comunque esaustivo in quanto questo Ufficio si riserva di includere altri edifici o manufatti di rilevante interesse storico - artistico qualora ne dovesse accertare i requisiti specifici.

Per quanto attiene gli interventi nel Borgo nuovo caratterizzato da edifici risalenti alla fine dell'ottocento ed inizi del novecento è opportuno che le nuove strutture edilizie siano opportunamente integrate nel contesto affinché vengano rispettate le caratteristiche architettoniche ed ambientali senza superare l'altezza degli edifici attuali.

Dovranno essere rispettati altresì gli allineamenti delle quinte stradali degli edifici attigui in modo da evitare smagliature e inserimenti di fabbricati dissonanti rispetto al contesto di appartenenza.

Per quanto attiene le previsioni di piano della zona del Pizzo e della fascia costiera già sottoposta alle disposizioni di tutela ai sensi delle Leggi n. 1497/39 e 431/85, è necessario che non vengano realizzati complessi o villaggi turistici che potrebbero snaturare l'integrità ambientale, e paesaggistica in quelle aree naturali ancora scarsamente antropizzate.

Eventuali nuovi insediamenti di estensioni contenute potrebbero trovare una più idonea ubicazione nelle zone interne del territorio a distanza notevole dalla fascia costiera previa predisposizione di appositi elaborati tecnici che potrebbero costituire parti integranti del presente piano da sottoporre

preventivamente ad esame e parere di questa Soprintendenza e dell'assessorato all'Urbanistica ed assetto del Territorio della Regione Puglia.

In particolare in quest'area di rilevante interesse ambientale e paesaggistico è necessario

individuare le strutture preesistenti (masserie, costruzioni con pietre a secco ecc.) meritevoli di recupero e valorizzazione nel contesto nel quale si prospettano.

Relativamente alle previsioni di piano delle zonizzazioni con individuazioni dei comparti d'intervento (Tav. 9.7), questa Soprintendenza è dell'avviso che per la zona C7 - Turistico Residenziali Ricettiva ed Alberghiera non dovranno essere realizzate così pure per le zone B 25 comprese le strade in prossimità della fascia costiera al fine di conservare le caratteristiche proprie di questa parte del territorio.

Per quanto riguarda gli interventi previsti nella Tav. 8.4 di zonizzazione del territorio comunale, si evidenzia la necessità per una migliore salvaguardia del territorio, di stralciare altresì le aree definite C.7 per gli insediamenti turistico residenziali e recettivi con viabilità relativa.

Per quanto attiene alle zone di interesse archeologico si precisa che ogni intervento dovrà essere sottoposto all'esame della Soprintendenza Archeologica che legge per conoscenza.

Alle condizioni ed osservazioni sopra riportate si restituisce a codesta Amministrazione Comunale una copia vistata degli elaborati di progetto.

2.2 Soprintendenza archeologica

Non risulta ancora rilasciato il parere da parte della Soprintendenza Archeologica.

2.3 Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Lecce

In riferimento alla nota n° 26366 del 11/10/99 con la quale sono stati trasmessi a questo Ufficio, per il parere di competenza, gli atti relativi alla variante generale del P.R.G., si comunica quanto segue:

si è rilevato positivamente che per quanto riguarda l'aspetto tecnico forestale (art. 25 delle norme tecniche di attuazione) sono state dettate norme specificatamente tendenti alla tutela del

patrimonio boschivo, rispettando le leggi vigenti in materia.

Si è evidenziato inoltre che sono state prese in esame, in modo idoneo, le problematiche di carattere idrogeologico (art. 119 delle norme tecniche di attuazione). Si ribadisce, infine, che qualsiasi intervento nelle aree soggette alla disciplina del R.D.L. 3267/1923 deve essere preventivamente approvato dall'Ufficio scrivente, organo istituzionalmente competente in materia.

Premesso quanto sopra, questo Ispettorato, per quanto di propria competenza ed in linea di massima, esprime parere favorevole alla variante generale del P.R.G. di cui all'oggetto.

2.4 PUTT/Paesaggio

Il Piano, essendo stato elaborato prima della delibera G.R. n. 1748 del 15/12/2000, non riporta le indicazioni e segnalazioni del PUTT/P.

2.5 Area SIC

Il territorio di Gallipoli è interessato da un'area "SIC - IT9150015 - Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea".

L'Art. 5 del D.P.R. 357/1997 - "Valutazione di Incidenza" - prescrive che i proponenti progetti di pianificazione e programmazione territoriale debbano considerare la valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria così come elencati negli Allegati A e B al D.M. Ambiente 03.04.2000, e che detta considerazione si concretizzi con la procedura, detta appunto "Valutazione di Incidenza", disciplinata nell'allegato G "Contenuti della relazione per la Valutazione di Incidenza di piani e progetti" dello stesso D.P.R.

Il Comune, in data 05.06.03 con nota prot. n. 17277, ha trasmesso all'Assessorato all'Urbanistica la "Valutazione d'Incidenza" redatta dal Prof. Alfonso Matarrese e dall'Arch. Nicola Fuzio.

Con nota n. 2334 dell'8/03/04 l'Assessorato all'Ambiente ha espresso parere che qui di seguito si riporta:

"Parte del territorio comunale di Gallipoli (Le) ricade nell'area del proposto Sito d'Importanza

Comunitaria (pSie), il cui perimetro coincide con la Zona di Protezione Speciale (ZPS) - IT9150015 - Litorale di Gallipoli e Isola di S. Andrea, pertanto ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 92/43 e del DPR 357/97 art. 5 e succ. DPR 120/03 si rende necessaria la redazione di una Valutazione di Incidenza; in particolare l'area interessata riguarda la fascia costiera, da sud dell'area urbana, fino in località Punta Pizzo.

Dalla scheda Bioitaly si evidenziano habitat e specie comunitarie presenti:

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Sito caratterizzato dalla presenza di pavimenti di alghe incrostanti. L'isola di S. Andrea costituisce un sito di notevole importanza archeologica con insediamenti dell'età del bronzo. L'area rappresenta l'unico sito di nidificazione, del versante ionico ed adriatico d'Italia, della specie prioritaria Gabbiano corso (*Larus audouinii*).

HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE

Dune mobili embrionali
 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee (con *Limonium* endemico)
 Perticaia costiera di ginepri (*Juniperus* spp.) (*)
 Percorsi substeppici di graminee e piante annue (*Thero-Brachypodietea*)
 Fiumi mediterranei a flusso intermittente
 Erbari di posidonie
 Steppe salate (*Limonetafia*)
 Stagni temporanei mediterranei
 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

SPECIE FAUNA DIRETTIVA 791409/CEE E 92/43/CEE all. II

Uccelli:

Platalea leucorodia; *Alcedo atthis*; *Egretta alba*; *Ixobrychus minutus*, *Recurvirostra avosetta*; *Himantopus himantopus*; *Egretta garzetta*; *Circus aeruginosus*, *Botaurus stellaris*; *Aythya nyroca*; *Ardea purpurea*, *Gavia arctica*, *Sterna albifrons*; *Plegadis falcinellus*; *Ardeola ralloides*, *Limosa lapponica*, *Nycticorax nycticorax*; *Philomachus pugnax*, *Numenius phaeopus*; *Tringa glareola*, *Limosa limosa*; *Tringa totanus*, *Gallinago gallinago*; *Anas querquedula*; *Anas platyrhynchos*;

Sterna sandvicensis, Anas penelope; Anas crecca; Larus audouinii.

Rettili e anfibi:

Caretta caretta; Elaphe quatuorlineata.

SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II

Stipa Austroitalica

VULNERABILITA':

Asportazione di sabbie e demolizione delle dune, con distruzione della sovrastante vegetazione a macchia; frequente passaggio di bagnanti, passeggio incontrollato di autovetture; scarica di detriti e rifiuti solidi urbani incontrollati. Rischi notevoli derivano anche da iniziative non autorizzate di edificazione e/o da progetti.

Nell'area interessata dal pSic, lungo la fascia costiera, a partire da nord, ricadono zone aventi le destinazioni di seguito evidenziate per le quali si indicano alcune prescrizioni.

F.1.4 - Attrezzature e servizi di quartiere - verde attrezzato, si tratta di aree da destinarsi ad attrezzature pubbliche di tipo sportivo-ricreativo dove 9e costruzioni non potranno impegnare una superficie coperta maggiore del 3% dell'area disponibile; (...) dovrà essere sistemata con alberature di alto fusto e prato almeno il 50% della superficie di ogni singolo nucleo con tale destinazione”;

L'area è sede di un rimboschimento a prevalente pino d'Aleppo ed è coperta da vegetazione per circa l'80% della superficie; lo Studio di Incidenza (pag. 62) “consiglia assolutamente la sistemazione a prato perchè inadatto ad aree a clima mediterraneo (...)”.

Pertanto la normativa prima riportata sarà COSI modificata le costruzioni non potranno impegnare una superficie coperta maggiore del 2% dell'area disponibile e comunque dovranno limitare le impermeabilizzazioni ad una sup. non maggiore del 3% della Sf.; dovrà essere sistemata con formazioni vegetazionali della macchia mediterranea per almeno il 50% della superficie di ogni singolo nucleo con tale destinazione: inoltre le costruzioni eventualmente consentite non dovranno causare alcun abbattimento della vegetazione esistente”..

All'interno dell'area pSIC/ZPS compaiono quattro comparti di intervento di tipo “Turistico ricettivo ed alberghiero” T5, T6, T7, T8, da realizzarsi mediante Pian attuativo e all'interno dei quali sono individuate sottozone per attrezzature e servizi.

COMPARTO T5: interessa una sup. territoriale di mq 65600, con una volumetria totale edificabile pari a 32800 mc. e i seguenti parametri urbanistici di comparto: fr 0,50 mc/mq, Iff = 1.71 mc/mq, Hmax 7.50 m.

L'area comprende aree caratterizzate da rimboschimenti (secondo lo SI pag. 66, alto fusto per il 60% e vegetazione arbustiva per il 10%) e, lungo la fascia costiera, da vegetazione psammofila.

Al suo interno zone:

- F.2.18 - Attrezzature e servizi di interesse generale - attrezzature sportive e ricreative private, “per attrezzature ed impianti scoperti SU = 60% della Sf, per spogliatoi e servizi SC max 2% della Sf; “tutte le aree libere dovranno essere sistemate e mantenute con alberature di alto fusto e prato”.

I parametri urbanistici e la normativa di Piano saranno così modificati:

“tutte le aree libere dovranno essere conservate. mantenute ed eventualmente integrate con formazioni vegetazionali della macchia mediterranea, le costruzioni consentite, di tipo precario, non dovranno causare alcun abbattimento della vegetazione esistente”. Non dovranno essere realizzati campi e attrezzature ludiche e/o sportive che determinino impermeabilizzazioni del terreno e comunque con SU non superiore al 20% della Sf: per spogliatoi e servizi max 1 % della Sf; Iff non superiore a 0,01 mc/mq.

- F. 3.2 - verde attrezzato - vigono le stesse norme relative alla zona F 1.4 per attrezzature di quartiere, che saranno pertanto così modificate:

“dovrà essere sistemata con formazioni vegetazionali della macchia mediterranea per almeno il 50% della superficie di ogni singolo nucleo con tale destinazione; inoltre le costruzioni eventualmente consentite non dovranno causare alcun abbattimento della vegetazione esistente”.

- C7 - Turistico ricettive ed alberghiere; valgono i parametri urbanistici di comparto; tali "previsioni di PRG non sono compatibili con l'attuale stato dei luoghi" secondo lo Studio di Incidenza (pag. 70) e sono in contrasto con gli obiettivi di conservazione del sito, pertanto la volumetria prevista nella zona C7 ricadente in area PSIC (ovvero a valle della viabilità) andrà stralciata o delocalizzata all'esterno del pSic.

COMPARTO T6 - interessa una sup. territoriale di mq 103800, con una volumetria totale pari a 51900 mc.; e i seguenti parametri urbanistici di comparto: Ift = 0,50 mc/mq, Iff = 1.15 mc/mq, Hmax 7.50. L'area è attualmente in parte incolta, in parte interessata da vegetazione erbacea che ha sostituito il canneto precedentemente esistente, la parte a sud, in prossimità del Canale del Samari mostra una fascia di vegetazione igrofila a cannuccia di palude; nonostante il basso grado di naturalità oggi presente nell'area se ne evidenzia tuttavia la grande sensibilità ambientale che sconsiglia l'utilizzo di alte densità edificatorie. Al suo interno zone:

- F3.1 - Attrezzature e servizi per gli insediamenti costieri - di interesse comune; valgono i seguenti parametri: Iff 2,5 mc/mq, hmax 4,5 m.
- F2-3 - Attrezzature di interesse collettivo private; valgono gli stessi parametri che per le attrezzature pubbliche, ovvero F1.2 - attrezzature civili di interesse comune con i parametri: Iff = 3mc/mq e hmax = 12m.
- F2.18 - Attrezzature e servizi di interesse generale - attrezzature sportive e ricreative private
- C7 - Turistico ricettive ed alberghiere - valgono i parametri urbanistici di comparto;

L'area tipizzata come F2.18 è adiacente a Canale dei Samari.

Il comparto si estende su un'area parzialmente edificata (pressappoco coincidente con la zona tipizzata C7); a nord questa sono individuate aree F2.18/F3.1, a sud aree F2.3 ed F2.18.

Per la F2.18, F3.1, F2.3, valgono le stesse considerazioni prima riportate per la F2.18; per la C7

previa verifica della volumetria esistente. (pag. 95 SI) i prescrive che siano consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria (L. 457/78) per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente strumento urbanistico.

COMPARTO T7 - interessa una sup. territoriale di mq 53100, con una volumetria totale realizzabile pari a 26550 mc e i seguenti parametri urbanistici di comparto: Ift = 0.50 mc/mq, Iff = 1.01 mc/mq, Hmax 7.50. L'area è posta a sud del Canale dei Samari, caratterizzata dalla presenza di superficie palustre soggetta ad allagamenti e da una fascia di canneto.

Al suo interno zone:

- F.3.1 - Attrezzature e servizi per gli insediamenti costieri - di interesse comune; valgono i seguenti parametri: Iff 2,5 mc/mq, hmax 4,5 m.
- F.2.18 - Attrezzature e servizi di interesse generale - attrezzature sportive e ricreative private
- C7 - Turistico ricettive ed alberghiere - valgono i parametri urbanistici di comparto;

Per la F2.18 ed F3.1, valgono le stesse prescrizioni prima riportate per la F2.18, per quanto riguarda la C7 in quanto localizzata in prossimità del Fosso dei Samari va salvaguardata dagli interventi previsti" (pag.99 SI). se ne prevede pertanto lo stralcio. almeno per quanto attiene all'area ricadente all'interno del pSic: per l'area adiacente ma esterna si prescrive una riduzione dell'indice Iff pari a 0,5 mc/mq a causa dell'impatto indiretto sul sito causato dal notevole incremento della pressione antropica che tale insediamento potrebbe produrre.

COMPARTO T8 - interessa una sup. territoriale di mq 59000, con una volumetria totale realizzabile pari a 29500 mc. e i seguenti parametri urbanistici di comparto: Ift = 0.50 mc/mq, Iff = 1.46 mc/mq, Hmax 7.50

Al suo interno zone:

- F3.1 - Attrezzature e servizi per gli insediamenti costieri -di interesse comune; valgono i seguenti

parametri: Iff 2,5 mc/mq, hmax 4,5 m.

- F2.18 - Attrezzature e servizi di interesse generale
 - attrezzature sportive e ricreative private
- C7 - Turistico ricettive ed alberghiere - valgono i parametri urbanistici di comparto;

Per la F2.18, F3.1, valgono le stesse considerazioni prima riportate per la F2.18; per quanto riguarda la C7 se ne prevede lo stralcio. in quanto trattasi di un'area nelle immediate adiacenze del sistema costiero, coperta da habitat, anche prioritari (Si pag. 134) inoltre l'indice fondiario elevato (Iff = 1.46 mc/mq,) produrrebbe un carico antropico eccessivo per il precario equilibrio della fascia costiera.

In adiacenza al comparto T8, in prossimità della linea di costa, compaiono aree tipizzate come F2.3 - Attrezzature di interesse collettivo - private e B2.1 - turistico ricettive esistenti;

Le aree F2.3, la prima adiacente all'Hotel Costa Brada, la seconda adiacente all'Hotel Le sirenuse, sono caratterizzate dalla presenza di dune costiere e ginepri (habitat prioritario) e da zone rimboschite a pino d'Aleppo e acacia, risultano pertanto assolutamente incompatibili con la destinazione di piano prevista, (SI pag. 111) se ne prevede pertanto lo stralcio e "il divieto nell'area di ogni trasformazione fatta eccezione per interventi tesi alla conservazione degli habitat e alla riqualificazione vegetazionale".

Per quanto attiene alle zone B2.1 - turistico ricettive esistenti riguardano insediamenti turistico-alberghieri già esistenti, dove sono consentiti interventi di "manutenzione ordinaria e straordinaria e ristrutturazione edilizia", si stralcia "sostituzione edilizia, ampliamento nella misura max del 10% dell'esistente" a causa degli impatti che tali interventi possono causare, prevalentemente nella loro fase di cantiere.

F2.15 - Parco costiero - comprende pressoché l'intera fascia costiera, con una profondità variabile, destinata alla salvaguardia dei caratteri morfologici della si prevede l'intervento mediante PP da

parte della amministrazione comunale. Si tratta di un'area particolarmente sensibile, in essa si rinviene la presenza di vegetazione psammofila che comprende la seriazione agropireto-ammo-fileto-ginepreto; gli interventi debbono essere mirati alla conservazione/miglioramento della situazione attuale; gli unici interventi possibili sono la manutenzione e il ripristino della vegetazione esistente.

- E1 - agricole produttive normali
- E2 - agricole con prevalenti colture arboree
- E3 - agricole per colture specializzate

Per le zone agricole, non rilevandosi nello specifico presenza di abita o habitat di specie, e data la modesta entità delle trasformazioni ammissibili, queste si considerano compatibili con la presenza del pSic."

3 - CONTENUTI DEL PRG

3.1 Vincoli Territoriali

Il piano opera una ricognizione dei vincoli territoriali e ne riporta i perimetri nelle tavole 5.1, 5.2 e 5.3:

- vincolo idrogeologico: legge n. 3267/23 delibera commiss. Comando forest. n. 299 del 12.12.1960 G.U. n. 195/82
- vincolo archeologico: non esistono aree con vincolo archeologico;
- vincolo paesaggistico: legge n. 1497/39 e succ. integrazioni; Verbale Comm.ne Provinciale, public. G.U. n. 195/82
- vincolo cimiteriale: decreto del medico provinciale del 26.04.1973

Sono operanti, inoltre, i vincoli derivanti da leggi regionali e statali:

- vincolo di modificabilità assoluta: art. 51 lettera f) L.R. 56/80 (ad esclusione delle zone B e C esistenti) nella fascia dei 300 m dal demanio marittimo in attesa dell'entrata in vigore dei Piani Territoriali;
- vincolo stradale: D.I. 1404/68;
- vincolo militare: art. 55 del Codice di Navigazione relativo alla fascia di 30 m. dal Demanio Marittimo.

L'affermazione relativa alla mancanza di vincoli archeologici, non essendo suffragata dal parere della relativa Soprintendenza, necessita di verifica e conferma da parte della stessa Sovrintendenza.

3.2 Ricognizione giuridica

3.2.1 Strumentazione vigente

Il Comune di Gallipoli è dotato di PRG e Regolamento Edilizio sin dal 1976.

Lo strumento urbanistico antecedente al PRG era un Programma di Fabbricazione con Regolamento Edilizio adottato nella prima metà degli anni cinquanta.

Al P.R.G. sono state apportate le seguenti varianti:

- Delibera di G.R. n. 9468 del 31.10.1984 e n. 2471 del 22.03.1985 per la realizzazione della Tangenziale ANAS;
- Delibera di G.R. n. 5768 del 24.06.1985 con approvazione definitiva del progetto con Del. di G.C. n. 10631 del 26.11.1987: Piano degli insediamenti turistici all'aperto (campeggi);
- Delibera di G.R. n. 12838 del 30.12.1987: Piano Regolatore del Porto;
- Delibera di G.R. n. 6917 del 20.11.1992: Depuratore.

3.2.2 Strumenti urbanistici esecutivi adottati e approvati

Risultano approvati i seguenti strumenti urbanistici esecutivi molti dei quali sono quasi completamente attuati:

- P.E.E.P. 2A
- P.E.E.P. 2B approvati con Delibera di G.R.
- P.E.E.P. 2C n. 2664 del 20.06.1989
- P.E.E.P. 3
- Piano Particolareggiato Zona Industriale approvato con Delibera di C.C. n. 339/81;
- Lottizzazione "Senape" (Spirito Santo) approvato con Delibera di C.C. n. 29 del 29.09.1990;
- Lottizzazione "Conca d'Oro" approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.30 del

04.03.1992;

- Lottizzazione "Hellespontus" approvato con Delibera di C.C. n. 69 del 20.10.1994.

La strumentazione urbanistica vigente è riportata nelle tavv.5.1, 5.2 e 5.3 del nuovo P.R.G. ed evidenza due consistenti comprensori fuori dal centro urbano - Rivabella e Baia Verdi rivenienti da previsioni urbanistiche del PdF.

3.3 TIPIZZAZIONI DEL PRG vigente E RESIDUE CAPACITA' INSEDIATIVE al 1996

3.3.1 Settore residenziale

Il Comune di Gallipoli, al censimento del 1991, aveva un numero di abitanti di 20.114 unità e di 20.672 abitanti (dato comunale) al 1996, anno di riferimento della redazione del PRG.

Zona A

Il PRG non fa riferimento a capacità residuale insediativa nel Centro storico in quanto è in atto, ormai da qualche decennio, un progressivo abbandono della parte antica della città da parte dei residenti che cercano migliori standard abitativi nel Borgo.

Non è stato adottato dal 1972 al 1996 nessun Piano Particolareggiato.

Zona B

E' stata determinata la quota parte del fabbisogno di edilizia residenziale che può essere soddisfatta dalle residuali capacità insediative e risulta pari a 200 stanze; quantità modesta considerata la saturazione della zona B centrale e l'esiguità dei lotti residui edificabili delle zone B periferiche.

Zona C

La residua capacità insediativa delle zone C, la cui tipizzazione viene completamente confermata nel nuovo P.R.G. è pari a 4.042 stanze, valore ottenuto dall'analisi al 1996 dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti (tab. seguente).

STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI					
	Potenzialità	Stato di attuazione	Residuali capacità insediative		
	cubatura (mc.)	cubatura (mc.)	cubatura (mc.)	stanze	abitanti
P.E.E.P. 2A	57000	57000	/	/	/
P.E.E.P. 2B	39662	39662	/	/	/
P.E.E.P. 2C	16396	/	16396	164	131
P.E.E.P. 3	260614	/	260614	2606	2085
LOTT.NE "CONCA D'ORO"	19342	/	19342	193	155
LOTT.NE "SENAPE"	103762	15855	87907	879	703
LOTT.NE "HELLESPONTUS"	20000	/	20000	200	160
TOTALI	516776	112517	404259	4042	3234

3.3.2 Settore produttivo

Zone D

Sono due le aree tipizzate per attività artigianali ed industriali:

- la zona industriale - Consorzio SISRI -, approvata con Delibera di G.R n. 2289 del 18.03.1985 e n. 160 del 13.01.1986, è ubicata in adiacenza alla strada provinciale per Sannicola ed impegna una superficie di 102 Ha;

- la zona artigianale - zona P.I.P. -, approvata con Delibera del C.C. n. 326 del 05.02.1982, interessa un'area di circa 100 Ha ed è posta a Sud-Est dell'abitato, prospiciente la S.S.274 per Taviano.

3.3.3 Standard urbanistici

Gli standard urbanistici al 1996, come sotto riportato, sono di circa 14,31 mq/ab., inferiori al minimo di 18 mq/ab prescritti dal DI n° 1444/68:

Popolazione al 1996: 20.631 ab.	dotazioni				
	Scuole dell'obbligo	Attrezzature di interesse comune	Verde attrezzato	Parcheggi pubblici	Totale
mq	85.099	14.170	151.677	44.438	295.384
mq./ab.	4,12	0,69	7,35	2,15	14,31

Le zone F - attrezzature e servizi di interesse generale -, pari a circa 6,41 mq/ab., risultano anch'esse inferiori al minimo previsto per legge:

Zone F	Istruzione superiore	Attrezzature sanitarie	Parco	Totale
mq.	22.440	109.880		132.320
mq./ab.	1,08	5,33		6,41

4.0 OBIETTIVI del PRG

La delibera preliminare d'intenti di CC n° 134 del 10/05/1983 costituisce un documento corposo ed articolato; si riportano qui di seguito gli obiettivi ed i criteri di impostazione enunciati in tale deliberazione:

- *Individuazione del ruolo specifico della città di Gallipoli nell'ambito della programmazione e pianificazione degli enti preposti per lo sviluppo complessivo del territorio regionale nazionale. Con riferimento particolare al piano di Sviluppo Regionale e alla sua eventuale pianificazione territoriale e di settore, agli Itinerari Turistico Culturali della Cassa del Mezzogiorno e a tutte le opere infrastrutturali di competenza degli organi provinciali.*
- *Verifica delle interrelazioni con la strumentazione urbanistica dei Comuni limitrofi, in particolare del Comune di Sannicola.*
- *Definizione e classificazione adeguata delle zone agricole produttive, con relativa disciplina degli interventi, in modo da salvaguardare e potenziare la produzione agricola.*
- *Individuazione della rete stradale esistente e revisione del sistema di viabilità primaria in coerenza con l'evoluzione dei sistemi infrastrutturali territoriali già realizzati o programmati da parte degli Organi Statali, Regionali o Provinciali competenti, tenendo conto dei necessari coordinamenti ed integrazioni a livello comprensoriale.*
- *Tutela delle risorse territoriali e dell'ambiente naturale, con appropriata individuazione degli elementi paesaggistici ed adeguate prescrizioni per la loro valorizzazione e tutela.*
- *Adeguamento delle aree produttive a carattere industriale e artigianale in funzione dei programmi dell'A.S.I. di Lecce, delle realistiche previsioni di sviluppo degli insediamenti esistenti e delle connesse esigenze di servizi generali, tenuto conto anche di tendenze di sviluppo comprensoriale, in supporto al trasporto via mare, che*

necessitano di caratteristiche ed attrezzature di livello superiore.

Nel mentre il Piano per Insediamenti Produttivi già adottato dal Comune dovrà svolgere un ruolo legato ad attività economiche di servizio al tessuto urbano e alla residenza al fine di incentivare e specializzare l'artigianato locale e la piccola industria.

- *Dimensionamento e verifica dei fabbisogni nei settori residenziali e produttivo in rapporto alle carenze pregresse ed agli insediamenti prevedibili nei prossimi quindici anni, così come previsto nell'art. 51 della L.R. n. 56/80.*

A tal fine sarà attentamente valutato il patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento, tra i vari parametri di indagine, alla situazione del titolo di godimento ed alla sua effettiva funzione (1ª e 2ª casa, residenza stabile o stagionale), ed alla sua evoluzione negli ultimi decenni.

Risulta infatti che il patrimonio edilizio residenziale, nel periodo 1951 - 1981, ha subito notevole incremento, passando da 8.246 vani occupati a 20.152, con aumento di 11.906 vani.

Il che se ha consentito una notevole riduzione dell'indice di affollamento teorico, dall'altro canto non ha dato risposta alla domanda sociale di abitazioni.

Questo perché il numero dei vani non occupati da circa 200 nel 1951 è passato a 8.451 nel 1981 nel solo centro urbano.

Ciò dimostra lo squilibrio del settore e la sua impropria utilizzazione, più diretta a un uso stagionale per i non residenti che alle esigenze primarie dei residenti.

Da ciò la necessità di una metodologia che individui con chiarezza l'indice di affollamento reale, onde perseguire un dimensionamento realmente rispondente ai fabbisogni pregressi ed emergenti del settore.

- *Individuazione delle aree necessarie per il soddisfacimento dei fabbisogni suddetti, commisurate in modo da consentire all'interno delle varie zone residenziali la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica secondo i rapporti di cui all'art. 2 della L.R. n. 10/77 con l'indivi-*

duazione dei comparti di intervento (art. 15 L.R. n. 66).

- *Valutazione dei fabbisogni nel sistema infrastrutturale, si da conseguire la dotazione di aree di uso pubblico per attrezzature e servizi di quartiere, almeno nelle quantità minime stabilite dal D.M. 2.4.1968 n° 1444, con le più opportune localizzazioni nell'ambito delle aree disponibili del tessuto urbano esistente, in considerazione dei raggi di influenza ottimali per le diverse categorie di attrezzature, in modo da compensare anzitutto i fabbisogni arretrati.*

La verifica degli standard andrà effettuata su tutto il territorio urbano.

- *Recupero del patrimonio edilizio esistente, ed in particolare del Centro Storico, con tutela dei valori artistici e ambientali, e con l'individuazione delle aree di recupero (Art. 14 L.R. n° 56), finalizzato alla conservazione e valorizzazione dei caratteri storico - ambientali ed al mantenimento della popolazione insediata e delle attività commerciali e produttive, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche degli edifici e della struttura urbanistica.*

Verranno recepite le indicazioni e prescrizioni rivenienti dal Piano Particolareggiato di restauro conservativo e di risanamento, in iter di formazione, che l'amministrazione ha da tempo avviato allo scopo di coordinare nel settore urbano di tale rilevanza socio - culturale l'intervento e l'interesse pubblico con quello di iniziativa privata.

- *Previsione di adeguate attrezzature e servizi di interesse generale a scala urbana e comprensoriale, con particolare riferimento al progetto generale del porto, al nodo ferroviario, al nuovo mercato del pesce, alla nuova struttura ospedaliera, alle nuove aree cimiteriali, ecc.*

Nel contesto delle attrezzature e servizi di interesse generale a scala territoriale, il progetto generale di massima del porto, già approvato dal Consiglio Comunale, assume un peso determinante in quanto avvia a soluzione i problemi legati alle varie finzioni che il porto dovrà svolgere, e nel contempo impone previsioni urbanistiche nel contesto urbano e territoriale in cui tale struttura dovrà necessariamente interrelarsi.

In particolare dovrà essere affrontato il problema della viabilità di collegamento tra il porto e il territorio urbano ed extraurbano e del collegamento ferroviario.

In supporto alla viabilità dovranno essere previste delle adeguate strutture di servizio alle varie funzioni che il porto di Gallipoli dovrà assumere.

- *Adeguamento e potenziamento delle funzioni commerciali e direzionali, secondo i criteri opportuni per una adeguata organizzazione del sistema di distribuzione (L. 426/71).*

- *Previsione nell'ambito dell'assetto territoriale di aree destinate a parco attrezzato per l'uso del tempo libero, lo sport, e la qualificazione dell'ambiente urbano secondo un sistema per quanto possibile continuo e collegato con le localizzazioni delle attrezzature di interesse generale, in particolare con quelle che abbiano specifica attinenza con le manifestazioni e spettacoli all'aperto.*

- *Assetto degli insediamenti costieri*

Organizzazione dell'intera fascia costiera, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, tenendo conto della prevalente destinazione turistica, del potenziamento e sviluppo delle attività produttive, della necessità di localizzare insediamenti turistici ricettivi Li all'aperto, nonché di attrezzature a carattere collettivo corrispondenti alle esigenze di una corretta fruizione turistica e per il tempo libero della fascia costiera.

Per gli insediamenti turistico - ricettivi all'aperto, tipo campeggi, la variante generale dovrà tener conto di un programma specifico avviato all'Amministrazione Comunale ai sensi della L.R. n. 35/79.

- *Verranno recepite alla Variante Generale, tutte le nonne ed indicazioni degli strumenti urbanistici esecutivi approvati o adottati, sempre che, non in palese contrasto con gli obiettivi e criteri, sopra descritti.*

Per garantire organicità e funzionalità al nuovo strumento generale la Variante in oggetto assume "ruolo" di coordinamento di tutte le iniziative urbanistiche in corso (Piani Particolareggiati,

Piani di Recupero, ecc.), onde evitare contrastanti soluzioni nei vari settori di intervento.

- *La nuova strumentazione urbanistica comprenderà, oltre le nuove Norme Tecniche di Attuazione, l'adeguamento del Regolamento Edilizio, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 par. 4 e dall'art. 51 della L.R. n. 56/80, e dalle altre disposizioni legislative vigenti in materia.*

Infine, nella redazione dello Strumento Urbanistico Generale, si dovrà comunque rispettare la legislazione statale e regionale in materia, e contenere specificatamente quanto previsto agli art. 14 e 15 della L.R. n. 56/80.

4.1 Dimensionamento del Piano

Le proiezioni di popolazione sono riferite al quindicennio 1996-2011.

Il PRG effettua la proiezione della popolazione secondo il disposto della tab. 6 della delibera G.R. 6320/89 ed in tal modo ottiene una proiezione, a partire dai 20.672 ab. al 1996 (dato comunale), di 21.837 ab. al 2011.

Il rapporto st./ab. è stato assunto pari a 0,80, determinato come proiezione all'anno 2011 del dato medio della tabella 11 (Tav. 1 Relazione), tenendo conto dei caratteri prevalenti delle tipologie residenziali e della tendenziale riduzione delle abitazioni in affitto.

4.1.1 Settore residenziale

Il fabbisogno di edilizia residenziale al 2011, determinato secondo metodo di cui alla delibera 6320/89 tab. 12 - 13, risulta pari a 9.288 stanze.

Tale fabbisogno viene soddisfatto nelle zone B e C esistenti e nelle zone di nuova previsione come schematicamente sotto riportato:

- capacità insediativa residenziale residua zone B esistenti = 200 stanze
- capacità insediativa residenziale residua zone C esistenti = 4.042 stanze
- capacità insediativa residenziale da localizzare nel P.R.G di progetto:
(9.288 - 200 - 4.042) **5.046 stanze**

Il PRG, tab. 15 della Relazione, stima in 818.680 mc. la volumetria in progetto nei nuovi comparti d'espansione di cui 507.807 mc. di volume residen-

ziale e 310.874 mc. di volume non residenziale - Comparti R1/R8 - Zone C2, C3, C4.

Considerati i 507.807 mc. di volume di edilizia residenziale rapportati, come indica il PRG, a 100 mc/st., si ottiene una previsione di 5.078 nuove stanze, sostanzialmente confermativa del fabbisogno prospettato.

4.1.2 Settore turistico - ricettivo e residenziale

Come si evince dalla Relazione di Piano il dimensionamento degli insediamenti turistici è basato sulla seguente metodologia:

- individuazione prioritaria delle zone sensibili in cui sono presenti emergenze di particolare valore ambientale da assoggettare solo a misure di tutela e salvaguardia, in quanto uniche ed irripetibili risorse del territorio;
- quantificazione della ricettività massima della costa, ai sensi del comma d) art. 51 L. 56/80;
- verifica della compatibilità del carico insediativo.

La capacità ricettiva complessiva degli insediamenti turistici è stata valutata in 32.090 presenze, adottando il valore 0,6 come coefficiente di contemporaneità delle presenze.

L'utenza degli insediamenti turistici esistenti sulla costa, costituita dai villaggi turistici o nuclei costieri esistenti e dalle attrezzature ricettive all'aperto, è stata valutata con procedimento analitico determinando il volume totale esistente (dalle tabelle della volumetria dell'edificato) e rapportandolo allo sviluppo complessivo della costa (ml. 17.935 al netto del centro urbano) e alla tipologia della stessa.

Il volume residenziale ha consentito, attribuendo 80 mc./utente, di stimare il numero delle utenze turistico-residenziali.

Il PRG così valuta le utenze degli insediamenti turistici esistenti e/o approvati alla data di adozione del PRG:

- *Lido Conchiglie* volume totale mc. 186.277
volume residenziale mc. 149.021
abitanti insediabili mc. 149.021:80 mc/ut = 1.863 ut.
- *Rivabella* volume totale mc. 317.826
volume residenziale mc. 254.261

	<i>abitanti insediabili mc.</i>	
	<i>254.261:80 mc/ut 3.178 ut.</i>	
- <i>Baia Verde</i>	<i>volume totale mc. 452.585</i>	
	<i>volume residenziale mc.</i>	
	<i>325.861</i>	
	<i>abitanti insediabili</i>	
	<i>mc. 325.861:80 mc/ut 4.073 ut.</i>	
	<i>Totale</i>	<i>9.114 ut.</i>
<i>Campeggi esistenti</i>		
- <i>La Vecchia Torre</i>		<i>2.454 ut.</i>
- <i>Baia di Gallipoli</i>		<i>5.855 ut.</i>
<i>Totale</i>		<i>8.309 ut.</i>

Nuovi campeggi previsti dalla Variante PRG per Piano per Insediamenti turistici all'aperto (Delibera G.R. 16631 del 26/11/87)

- <i>Praia del sole - Oggetto di stralcio</i>		<i>in sede di approvazione della Variante === Ut.</i>
- <i>Girasoli - Oggetto di stralcio in sede</i>		<i>di approvazione della Variante === Ut.</i>
- <i>Baia di Gallipoli (ampliamento)</i>	<i>2.000 ut.</i>	
- <i>Portaccio - Oggetto di stralcio in sede</i>		<i>di approvazione della Variante === Ut.</i>
<i>Totale</i>		<i>2.000 ut.</i>

Totale utenze insediamenti turistici (9.144 + 8.309 + 2.000) = 19.423 ut.

- Utenze insediabili (32.090 - 19.423) = 12.677
- Utenza insediata nei comparti d'intervento previsti dal P.R.G. 7.608 ut. (inferiore al dato numerico potenziale, in quanto verifiche di compatibilità coi territorio hanno determinato l'opportunità di ridurre il carico insediativo) riveniente da un volume complessivo in progetto di 539.398 mc. - Comparti T1 / T12 - Zone C5, C6, C7.

A fronte delle previsioni progettuali si osserva che non risulta plausibile il coefficiente di contemporaneità di 0,60 introdotto dai progettisti e appare ingiustificato l'aumento da 60 mc/ut. (di cui 50 mc. per residenza e 10 mc. per servizi alla residenza), stabilito dalla delibera di G.R. 6320/89, ad 80 mc/ut. senza alcuna motivazione circa eventuali

condizioni che possano aver indotto a tale variazione regolamentare. Gli insediamenti turistico-residenziali danno un numero di utenze pari a: Volume complessivo delle utenze esistenti Lido Conchiglie - Rivabella - Baia Verde; mc. 986.688

- Utenze: mc. 986.688 / 160 mc. = 16.445
- Totale utenze insediamenti turistici (16.445 + 8.309 + 2.000) = 26.754 ut
- Utenze insediabili (32.090 - 26.754) = 5.336

Il PRG risulta quindi sovradimensionato avendo previsto insediamenti per 7.608 utenze.

4.1.3 Settore produttivo industriale - artigianale

Dall'analisi dei dati di settore (tab. 18 23) si evidenzia ad ogni rilevamento censuario un costante calo degli addetti nel settore industriale-artigianale.

Tale andamento trova conferma nella sostanziale non utilizzazione insediativa degli ambiti urbanisticamente programmati; risultano, invece, in crescita gli addetti del settore terziario.

Le scelte operate sono state consequenziali a quanto innanzi; in particolare:

- settore industriale: si è operata una consistente riduzione dimensionale dell'agglomerato industriale ASI, che passa dagli attuali Ha 102 ad Ha 58 delle previsioni di P.R.G.; trattandosi di Piano sovracomunale vanno confermate le previsioni del P.R.G. vigente demandando il richiesto ridimensionamento a successivi adempimenti da porre in atto secondo le disposizioni della intervenuta L.R. 02/03.
- settore artigianale: si è operata una consistente riduzione dimensionale dell'ambito P.I.P., che passa dagli attuali Ha 110 ad Ha 35 delle previsioni di P.R.G.

Al fine di soddisfare le esigenze di carattere commerciale e distributivo, nel nuovo P.R.G. si è provveduto a predisporre apposite Zone D3, per circa Ha 4,50, localizzate sulla direttrice costituita dalla S.S. 101 per Lecce, in continuità con il tessuto esistente.

Il PRG prende atto delle attività estrattive esistenti - zone D4

4.1.4 Settore Portuale

La Relazione del PRG circa le scelte relative alla portualità rinvia "... alle ragioni ampiamente argomentate nella relazione dell'apposito progetto approntato dall'Amm.ne ai P.O.P., che in appendice si allega".

Tale allegato opera una serie di considerazioni di carattere generale evidenziando l'orientamento dell'Amm.ne a localizzare le attrezzature portuali sul versante a tramontana, proprio dove l'asse ferroviario opera una sorta di cesura tra il mare e la città, conservando integro il versante a scirocco in cui viene preservato il pieno contatto tra l'abitato ed il mare.

Non si rinvencono dati circa il dimensionamento se non un generico riferimento a 460 posti-barca, dato cui dovrebbe attestarsi l'offerta per la nautica da diporto; "... numero che, se a tempi medio-brevi è superiore alla domanda stimata in base a considerazioni di mercato, è giustificato dal quadro attuale e di previsione delle iniziative nello Ionio".

Gallipoli attualmente è dotata delle seguenti attrezzature portuali:

- il porto peschereccio sito nel Seno del Canneto;
- il grande porto mercantile;
- il bacino di San Giorgio prevalentemente utilizzato per nautica da diporto;

- la darsena "Fontanelle" utilizzata per nautica da diporto;
- la darsena "Acquaviva" utilizzata per nautica da diporto. Il PRG prevede la realizzazione di un porto turistico che si sviluppa parallelamente alla costa di tramontana per tutta la lunghezza dell'abitato e, in adiacenza, un porto peschereccio sito, sempre a tramontana, in località "Acquaviva".

4.1.5 Settore produttivo primario - Zone agricole "E"

Le zone agricole sono così classificate:

- Zone agricole normali - E1
- Zone agricole con prevalenti colture arboree - E2
- Zone agricole normali per colture specializzate - E3
- Zone agricole di cave dismesse e di bonifica - E4
- Zone agricole di tutela e salvaguardia ambientale e paesaggistica - E5
- Zone agricole di tutela e salvaguardia ecologica - E6.

4.2 Standard urbanistici ed attrezzature d'interesse generale

Il PRG provvede ad individuare le aree sufficienti ad integrare il deficit esistente e, come da tabella sotto riportata, ipotizza una dotazione al 2011 di 28 mq/ab:

Popolazione al 2011:	Aree a standard esistenti	Aree a standard di PRG nei comparti	Aree a standard di PRG fuori comparto	Totale
21.837 ab.	273.101*	112.012	228.016	613.129
mq				
mq./ab.	12,5	5.13	10,44	28.07

* Si evidenzia che il dato riportato in sede di calcolo progettuale degli standard di PRG riferito agli standard esistenti è inferiore a quello determinato al precedente paragrafo 3.3.3.

Le zone F - attrezzature e servizi di interesse generale - sono state dimensionate, come sotto riportato, ben al di sopra del minimo per legge di 17,5 mq/ab., anzi con un notevole esubero specie per le attrezzature sanitarie.

Zone F	Istruzione superiore	Attrezzature sanitarie	Parco	Totale
mq.	58.890	114.660	402.860	576.410
mq./ab.	2.70	5,25	18,45	26,40

5 - TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 16, ottavo comma, della L.R. n. 56/80, con le seguenti prescrizioni:

5.0 Sistema delle tutele

Il territorio comunale di Gallipoli presenta una fascia costiera di notevole interesse dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, caratterizzata da uno stato di naturalità ancora persistente soprattutto per la fascia posta a sud del centro abitato.

La pianificazione urbanistica prospettata prevede nella fascia a sud una serie di interventi a carattere insediativo di tipo turistico residenziale e turistico ricettivo nonché aree e spazi per servizi di varia tipologia in un ambito ancora sostanzialmente integro e da tutelare e salvaguardare.

Alla luce delle peculiarità della fascia costiera come innanzi evidenziato si ritiene necessario, al fine di salvaguardare e tutelare il su detto territorio sotto i profili paesaggistico e ambientale, introdurre d'ufficio negli atti del PRG le seguenti prescrizioni:

A) FASCIA COSTIERA SUD

- Tav. 8.4; ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - SCALA 1:5000 In detto elaborato si inserisce quanto segue:

con riferimento alla nuova pianificazione interessante le aree comprese tra la strada comunale (prospiciente lo stadio e di collegamento della litoranea con la S.S. 274), la linea ferroviaria e la litoranea sud, si confermano solo le previsioni del PRG vigente relative all'insediamento Baia Verde, nonché alle strutture ricettive esistenti. Per dette ultime strutture va comunque operato il censimento con l'indicazione dei provvedimenti autorizzativi; per le stesse sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia.

Le aree di risulta conseguenti allo stralcio delle previsioni di PRG innanzi indicate sono ritipizzate

“zona agricola” in analogia con quelle contermini. Restano confermate le previsioni di PRG vigente e specificatamente “verde pubblico” e “interesse generale” a ridosso della così detta strada di collegamento sopra citata.

- TAV. 8.5; ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - SCALA 1:5000

In detto elaborato si inserisce quanto segue:

Sono stralciate tutte le nuove previsioni di PRG ubicate a cavallo della strada litoranea con conferma solo delle strutture ricettive esistenti per le quali va operato il censimento con l'indicazione dei provvedimenti autorizzativi; per dette strutture sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia.

- TAV. 8.7; ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - SCALA 1:5000

In detto elaborato si inserisce quanto segue:

Nella zona del Pizzo, in adiacenza al confine con Taviano, il Prg, a fronte della totale tipizzazione a “zona agricola” del vigente strumento urbanistico, pur in presenza di modesti fenomeni di edilizia spontanea, opera una previsione insediativa di 224.890 mc da allocare nelle zone omogenea di tipo C5, C6, C7 (Comparti T9, T10, T11, T12) su una superficie di mq. 573.200 e ulteriori previsioni di zone omogenea di tipo B23, B24, B25, oltre che aree a servizi, per ulteriori mq. 620.000, per un totale di circa 120 ha.

Tale consistente previsione insediativa, oltre a non trovare alcuna adeguata motivazione specifica nella Relazione di Piano, contrasta con i rilievi della Soprintendenza ai BB.AA.AA.AA. della Puglia di cui alla nota prot. 26981/99 del 13.03.2000.

Considerata la sensibilità dal punto di vista paesaggistico-ambientale della zona del Pizzo, tenuto conto anche dei rilievi della Soprintendenza e ritenuto che i valori paesaggistici ed ambientali vanno conservati nella loro integrità, salvaguardando una

naturalità non ancora intaccata da fenomeni di antropizzazione e/o comunque di sensibile alterazione dei luoghi, si stralciano tutte le previsioni del Prg relative alla zona del Pizzo ritipizzando le aree di risulta come zona agricola E6.

B) FASCIA COSTIERA NORD

- Tavv. 8.1 e 8.3; ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - SCALA 1:5000

In detti elaborati si inserisce quanto segue:

Con riferimento alla pianificazione interessante le aree comprese nella fascia di mt. 300 dal confine del demanio marittimo, sono stralciate tutte le nuove previsioni fatte salve le strutture di tipo ricettivo-residenziale e ricettivo all'aperto e/o di tipo alberghiero e produttivo esistenti purchè regolarmente autorizzate e/o regolarizzate per le quali va fatto il censimento con l'indicazione delle autorizzazioni rilasciate, consentendosi per detti insediamenti solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia.

Le aree di risulta sono ritipizzate zone agricole E2.

In sede di controdeduzioni comunali la riconferma delle previsioni di PRG è subordinata alla verifica del rispetto del PUTT/P approvato con delibera G.R. 1748/2000.

C) S.I.C. e Z.P.S.

Nel concordare con il Parere dell'Assessorato all'Ambiente di cui alla nota prot. 2334 del 8/03/2004 si recepiscono le prescrizioni prospettate che vengono introdotte d'ufficio limitatamente alle parti che non sono superate dalle prescrizioni innanzi riportate di cui al punto A).

D) USI CIVICI

Sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T. /P.B.A.) il territorio comunale di GALLIPOLI risulta gravato da vincoli di Uso Civico e, pertanto, sono applicabili le disposizioni della L.R. n. 7/98 per le parti interessate.

5.1 Settore Residenziale

- TAV. 8.3; ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - SCALA 1:5000

Il Piano segue i criteri di dimensionamento del settore residenziale previsto dalla delibera G.R. 6320189 secondo quanto riportato al punto 4.1.1 e

si ritiene pertanto di concordare con le relative previsioni.

Il PRG opera la tipizzazione di aree, agricole nella vigente strumentazione urbanistica, in zone omogenee "B" (B11, B12, B13, B14,) senza farne menzione nei dati di dimensionamento, quindi aumentando impropriamente la capacità insediativa; peraltro tali zone non hanno le caratteristiche di cui al D.I. 1444/68 per essere tipizzate come zone omogenee "B" quindi vanno ritipizzate come sotto indicato introducendo le relative modifiche nell'elaborato di cui sopra:

- a) le zone B11, già fasce di rispetto ferroviario nel vigente PRG, vengono ritipizzate come tali secondo il disposto dell'art. 116 delle N.T.A.;
- b) con riferimento ai n° 3 nuclei di zona omogenea di tipo B12 contornati in blu, rilevato che non posseggono i requisiti di cui al D.I. 1444/68, dette zone sono ritipizzate d'ufficio come zone omogenee di tipo C,3 con obbligo di pianificazione attuativa estesa ad uno o più nuclei e riferimento degli standard nella misura del D.I. 1444/68. Per il nucleo ricompreso nella fascia di rispetto dal confine del demanio marittimo è fatta salva la verifica con le prescrizioni del PUTT/P;
- c) Per i due nuclei B13 vale quanto prescritto al precedente capoverso;
- d) altre aree tipizzate B1 e B12: sono stralciate in quanto avulse dalla pianificazione (sono infatti ubicate oltre la S.S. 274).

Per le zone di espansione esistenti, già oggetto di P.P. o di P.d.L., si prescrive il rispetto assoluto delle zone a servizi che non possono essere oggetto di alcun ridimensionamento ai sensi del D.I. 1444/68.

5.2 Settore Portuale

La previsione del PRG di un porto turistico con dighe foranee parallele alla costa, che si sviluppano per una lunghezza di circa 1,2 km., non è supportata da adeguati studi e indagini finalizzati a stabilire il dimensionamento della struttura.

Nessuna considerazione quantitativa viene svolta circa la consistenza degli attracchi esistenti, il fabbisogno pregresso e quello emergente.

Lo stesso art. 100 delle N.T.A. (Zone F2.11 - Attrezzature portuali turistiche -) peraltro testualmente dice: "Per tali zone si prevede il Piano Parti-

colareggiato dei Porti turistici che provvederà a dimensionare il numero dei posti barca, a disciplinare le singole destinazioni d'uso,”

La conformazione del porto disegnata dal PRG non affronta il complesso problema del rapporto tra utenti e servizi portuali e interessa un tratto di costa alta, peraltro di notevole valore paesaggistico, che non consente, se non a prezzo di deprecabili sbancamenti e massicce opere in cemento armato, la fruizione della struttura.

il PRG non suggerisce alcuna ipotesi di soluzione alla cesura che la linea ferroviaria determina tra l'ipotizzato porto e la città.

In questo contesto va poi considerato l'attuale fortissimo calo del traffico del porto mercantile che potrebbe indurre ad una parziale riconversione dello stesso a fini turistici.

In conclusione a quanto innanzi e, salvo diversa dimostrazione in sede di controdeduzioni, viene stralciata la previsione del nuovo porto turistico.

Circa il nuovo porto peschereccio valgono per il dimensionamento le considerazioni di cui sopra.

La antica tradizione che lega l'attività della pesca alla città antica andrebbe del tutto snaturata con la nuova localizzazione portuale che potrebbe produrre qualche vantaggio circa il decongestionamento del traffico cittadino, ma cancellerebbe irrimediabilmente secoli di storia del rapporto tra città/mare.

Salvo diversa determinazione del C.C. in sede di controdeduzioni si stralcia la previsione del nuovo porto peschereccio e si confermano le scelte già sancite dalla Regione Puglia con delibera n. 12838 del 30.12.87 relativa alla Variante urbanistica del sistema portuale con la relativa conferma del porto peschereccio da realizzare in adiacenza alla Città Vecchia.

5.3 Relazione geologica

Il PRG manca dello studio geologico che già osservato al punto 1.3 dovrà essere redatto e deliberato dal C.C. in sede di controdeduzioni.

5.4 Norme tecniche di Attuazione

- Art. 8, 1° comma - va così modificato: "... ad ogni abitante insediabile corrispondano mediamente 100 mc. di volume abitabile (di cui 80 mc. destinati alla residenza e 20 mc. destinati ai servizi

connessi alla residenza diversi dai servizi di quartiere)”.

- Art. 8, 2° comma - va così modificato: "... lo standard abitativo viene stabilito in 60 mc. per persona (di cui 50 mc. destinati alla residenza e 10 mc. destinati ai servizi connessi alla residenza diversi dai servizi di quartiere)
- Art. 22 - è soppresso il 40 comma.
- Art. 39, punto d) - va così modificato: "... risultino deducibili per documentazione certa e incontrovertibile nella forma, ...”
- Art. 39, punto g) - va sostituito 20% con 10%.
- Art. 39, punto h) - va così modificato: "... dovrà lasciare al di sotto una altezza minima di mt. 2,40 ...”
- Art. 45 - viene soppresso il capoverso a).
- Art. 45 - nel capoverso b) va sostituito 20% con 10%. - Art. 46 - all'8° rigo sostituire 20% con 10%
- Art. 46, capoverso a) - va così modificato: "La superficie realizzabile, computata senza tener conto delle superfetazioni e delle sovrastrutture edilizie, con un indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 5 mc/mq, potrà avere un rapporto di copertura massimo di 0,70 mq/mq”.
- Art. 48, capoverso b) - va così modificato: "Indice di fabbricabilità fondiaria IF = 5 mc/mq”
- Art. 48 - viene soppresso il capoverso c).
- Art. 50, art. 51, art. 52 - sono soppressi per le motivazioni di cui al punto 5.1.
- Art. 54 - Il 2° comma va così modificato: "Le lottizzazioni <Baia Verde> e <Rivabella> saranno completate secondo gli indici planovolumetrici dei rispettivi P.d.L.”.
- Per l'insediamento costiero in località <Conchiglie>, solo se lo stesso viene perimetrato ai sensi dell'art. 1.03 comma 5. del PUTT/P, valgono gli indici planovolumetrici di cui al capoverso a).
- Art. 54 - Il capoverso b) viene soppresso.
- Art. 55, art. 56 - sono soppressi per le motivazioni di cui al punto 5.2 e sostituiti dal seguente art. 54bis: " Per le strutture ricettive esistenti è comunque consentita per motivi di miglioramento igienico e di sicurezza la realizzazione di una volumetria non superiore al 10% di quella preesistente.”
- Art. 57, art. 58, art. 59 - sono soppressi per le motivazioni di cui al punto 5.0.
- Art. 60 - pag. 100; va soppresso il lo comma

L'Amministrazione Comunale, in relazione,

- Art. 60 - pag. 100, il penultimo comma va così modificato: sono riferiti allo standard di 100 mc. per abitante, di cui 80 mc. destinati alla residenza e 20 mc. alle destinazioni non specificatamente residenziali, ...".
- Art. 65 - pag. 106; va soppresso il 40 comma: L'Amministrazione Comunale, in relazione, ...".
- Art. 65 - pag. 107; va soppresso il 1° comma.
- Art. 71 - pag. 113; va soppresso il 5° comma: "Tali residenze ...".
- Art. 75 - si sopprimono i capoversi a) e b) e gli stessi vengono così riformulati:
"Per le attrezzature e per la residenza a servizio della zona agricola:
Indice di fabbricabilità fondiario IF= 0.05 mc/mq (di cui 0.03 mc/mq per la residenza con un volume max di 500 mc. per azienda in unico edificio)
Altezza massima 7,50 mt.
- Art. 75 - pag. 122, 20 comma; dopo "... IF=0.03 mc/mq" aggiungere "consentito per la residenza..."
- Art. 75 - pag. 122; all'ultimo comma sostituire 10% a 20%.
- Art. 76 - al 5° comma sostituire 10% a 20%.
- Art. 76 - E' aggiunto il seguente capoverso d) La somma dei volumi edificabili di cui ai capoversi a), b), c), non può superare l'IF = 0.05 mc/mq di cui 0.03 mc/mq per la residenza a servizio dell'azienda agricola"
- Art. 77 - Il 2° comma va così modificato: "Per le costruzioni a servizio di detta attività è ammesso un indice di fabbricabilità fondiario di 0.05 mc/mq dei quali 0.03 mc/mq per la residenza a servizio dell'azienda agricola".
- Art. 108 - Modificare così il 1° comma: "Il Prg conferma le aree del vigente strumento urbanistico esistenti e di ampliamento atte alla realizzazione di strutture turistico-ricettive all'aperto".
- Art. 108 - Modificare così il 3° comma La realizzazione di strutture turistico-ricettive all'aperto è regolata dalla L.R. 11 del 11.02.99".
- Art. 118 - Viene stralciato.

6 OSSERVAZIONI

A seguito della pubblicazione degli avvisi di deposito del P.R.G., effettuato presso la Segreteria

Comunale per trenta giorni consecutivi dal 02/10/1997, sono state presentate al Comune di Gallipoli n. 109 osservazioni delle quali 95 nei termini e n. 14 fuori termine.

Il C.C. si è espresso, come anzi riportato al punto 1.5, su 107 delle 109 osservazioni, non determinandosi, probabilmente a causa di mera disattenzione, su due osservazioni la n. 35 (Piro Concetta, pervenuta nei termini) e la n. 104 (Comune di Sannicola), pervenuta fuori termine) che comunque vengono qui di seguito esaminate e di cui il Consiglio Comunale dovrà prendere espressamente atto in sede di controdeduzioni.

Tutte le osservazioni vanno comunque adeguate alle prescrizioni del punto 5.

Si concorda con le determinazioni del C.C. salvo che per quanto sotto esposto:

- Osservazione n. 48 - Marini Claudio, n. 49 - Causo Bruno, n. 50 - Carluccio Walter, n. 100 Forza Italia e n. 109 - Emanuele Micheie; Respinte in riferimento alle prescrizioni del punto 5.0;
- Osservazione n. 29 - Cataldi Umberto, n. 32 - Leone Guido + 1, n. 33 - Maruccia Antonio, n. 54 - Rizzello Francesco, n. 63 Carlino Anna Maria e n. 73 Comitato Cittadino "Li Monaci"; Respinte perché superata dalle prescrizioni di cui al punto 5.1.;
- Osservazione n. 36 - Schirosi Vincenzo + 6 e n. 40 - Bidetti Agostino; Respinte in quanto in contrasto con l'impostazione del PRG e tesa a ritipizzare in zona residenziale, mediante l'inclusione in Comparto edificatorio, aree che il PRG destina a servizi di interesse generale.
- Osservazione n. 26 - Papaleo Cesare + 2; Si accoglie nei limiti determinati dalla perimetrazione del Parco di cui alla delibera di C. C. n. 46 del 13.08.2003 nel quale ricade parte dell'area; la parte rimanente viene ritipizzata in zona agricola E1 avendo il PUTT/P provveduto a definire le caratteristiche di tutela del territorio.
- Osservazione n. 31 - Tomacelli Enrico + 1; Parzialmente accolta - La zona di cui si chiede la riti-

pizzazione va a costituire Comparto di espansione con gli indici planovolumetrici dell'adiacente zona C1b.

- Osservazione n. 38 - Praia del Sud s.p.a.; Respinta in quanto superata dalle prescrizioni del punto 5.0. e Osservazione n. 46 - Fai Rosario; Respinta perché inserita in un contesto tipizzato come zona omogenea B1.1.
- Osservazione n. 52 - Leante Antonietta; Respinta perché in contrasto con l'impostazione del PRG relativo alle norme di tutela dell'edificato esistente.
- Osservazione n. 55 - Sances Federico; Si accoglie e si ritipizza la zona E1 avendo per un verso il Comune provveduto a perimetrale l'area a Parco con delibera di C.C. n. 46 del 13.08.2003 del e per altro avendo il PUTT/P provveduto a definire le caratteristiche di tutela del territorio.
- Osservazione n. 58 - Perrella Virgilio; Si respinge in quanto la richiesta contrasta con i valori paesaggistici ed ambientali dei luoghi.
- Osservazione n. 68 - Franco Lucia; Respinta perché risulta corretta la pianificazione di PRG in ordine agli standard ed alla prescrizione di cui al punto 5.1.
- Osservazione n. 80 - Fiammata Romano; Respinta perché contrasta con il dimensionamento delle zone produttive effettuato dal PRG.
- Osservazione n. 87 - Lega Ambiente; Accolta nei limiti delle prescrizioni operata dal piano al punto 5.0.
- Osservazione n. 88 - Cataldi Tommaso; Respinta in quanto in contrasto con l'impostazione del PRG e tesa a ritipizzare in zona agricola area che il PRG destina a servizi di interesse generale.
- Osservazione n. 90 - Demanio dello Stato; Accolta in ordine alla conferma delle previsioni dell'attuale PRP parzialmente non confermate

nel nuovo PRG e allo stralcio delle previsioni relative alla nuova portualità.

- Osservazione n. 94 - Franco Lucia + 1; Accolta secondo le prescrizioni di cui al punto 5.2.
- Osservazione n. 99 - Consiglio Bruno + 1; Accolta nei limiti delle prescrizioni di cui al punto 5.4.
- Osservazione n. 12 - Caggiula Cosimo, n. 18 - Sunna Carlo + 1, n. 20 - Spinzi Antonio, n. 41 - Pepe Giovanni, n. 42 - Cacciatore Anna, n. 44 - Chianella Michele, n. 56 - Sances Aldo + 1, n. 59 - Manzoletti Salvatore, n. 60 - Vallebona Alessandra + 1, n. 67 - Perrone Emilio, n. 68 - Provenzano Giuseppe, n. 69 - Cortese Cosimo, n. 70 - Marzi Cosimo, n. 71 - Marzi Luigi, n. 76 - De Vittorio Cosimo, n. 77 - De Vittorio Luciano, n. 83 - Sannino Vittorio, n. 96 - Gallinaccio Maria Trattasi di osservazioni concernenti la richiesta di edificazione nella fascia di rispetto cimiteriale in ordine ad eventuale riduzione della stessa operata dal C.C.
Agli atti risulta allegata una missiva del Comune di Gallipoli prot. 4515 del 11.02.02 con la quale si trasmette all'Assessorato Regionale all'Urbanistica una nota del Dipartimento di Igiene Pubblica della ASL Le2 dalla quale non si evince se la riduzione dell'area di rispetto cimiteriale dai canonici 200 mt. a 100 mt. sia operante o meno. Si demanda pertanto al C.C. in sede di controdeduzioni di chiarire in maniera inequivoca l'attuale area di rispetto cimiteriale; le osservazioni su elencate potranno essere accolte solo nell'ipotesi di ricadere nella zona non oggetto di vincolo con tipizzazione B11 simile alle aree contigue.

Osservazioni non deliberate dal C.C.:

- Osservazione n. 104 - Comune di Sannicola; Respinta perché superata dalle prescrizioni di cui al punto 5.0.
- Osservazione n. 35 - Piro Concetta; Respinta in quanto in contrasto con l'impostazione del PRG e tesa a ritipizzare in zona resi-

denziale area che il PRG destina a servizi di interesse generale.

Addi, 16/03/2004

I componenti:

Ing. Claudio CONVERSANO (Relatore)

Arch. Massimo Evangelista

Ing. Roberto Grimaldi

Ing. Vito Antonio Giangreco

Ing. Nicola GIORDANO

Geom. Antonio ANCONA

Il Segretario

Ing. Giuseppe Ferrara

Presidente della seduta

Ing. Vito Antonio Giangreco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2004, n. 688

LL.RR. 34/94 - 8/98. Accordo di Programma per realizzazione insediamento turistico-alberghiero con annesso campo da golf alla c.da "Torre Bianca" - Ostuni (Br). Ditte Medica Sud srl e Sig.ra Tatò Ilaria Sabina.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Unita Operativa confermata dai Dirigenti di Settore, riferisce quanto segue:

La legge regionale 19 Dicembre 1994, n°34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore Industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla L.r. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della GR per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma,

che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività Industriali e/o artigianali".

In attuazione della citata disposizione di legge, con istanza acquisita al protocollo generale del Comune di Ostuni in data 14.12.2001 al n. 34510, le Signore SINISI SERAFINA, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della "MEDICA SUD s.r.l." e TATO' ILARIA SABINA hanno esentato al sensi della L.R. n. 34/94 e s.m.i., istanza di Accordo di Programma per la realizzazione di UN INSEDIAMENTO TURISTICO - ALBERGHIERO CON ANNESSO CAMPO DA GOLF, con concessione edilizia da rilasciarsi in variante al P.R.G.

Con successiva nota, acquisita al protocollo generale in data 20.12.2001 con n. 34510, le istanze chiedevano che, nelle more dell'istruttoria di pratica, venisse inviata alla Presidenza della Regione Puglia una copia dell'intera documentazione agli atti Comunali.

La Regione Puglia - Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio, Sere Urbanistico Regionale - riscontrando la nota U.T.C. del 24.12.2001, prot. 35121, con la quale era stata inviata, come richiesto, una copia della documentazione al Presidente della Giunta Regionale, prendeva atto della proposta evidenziando che, in attesa della formale richiesta sindacale di Accordo di Programma, occorreva integrare l'istanza con una serie di documenti debitamente elencati.

La parte, che leggeva la nota regionale per conoscenza, ha provveduto all'integrazione documentale con note acquisite al protocollo generale in data 15.02.2002 con il n. 2513 ed in data 21.05.2002 con il n. 9095 del Comune di Ostuni.

Il Sindaco del Comune di OSTUNI sulla scorta della documentazione presentata ha richiesto, con nota n. 25021 del 28/10/03, al Presidente della G.R. la definizione di un "Accordo di Programma" per la realizzazione da parte delle ditte "MEDICA SUD s.r.l." e TATO' Ilaria Sabina di un insediamento turistico alberghiero con annesso campo golf alla c.da "Torre Bianca".

Gli elaborati di progetto, trasmessi con la suindicata nota sindacale n. 25021/03 sono quelli già adeguati alle procedure di valutazione di Impatto Ambientale nel frattempo intervenuta nel procedimento, come richiesto dal Settore Urbanistico Regionale.

In uno alla documentazione trasmessa è stata inviata anche la Scheda - parere di valutazione tecnica dell'intervento redatta dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale datata 13/10/2003 da cui tra l'altro si rileva testualmente quanto segue:

“”omissis

D) LE LL.RR. 34/94 E 8/98: LE ATTESTAZIONI DI RITO

Con riferimento alle LLRR. 34/94 e 8/98 ed alle successive direttive emanate dalla G.R. con provvedimento n. 1284 del 10.10.2000 e visti gli elaborati scritto-grafici nonché ogni altra documentazione posti a corredo della richiesta di Accordo di Programma si attesta che:

1. I contenuti della proposta non sono in contrasto sia con le richiamate Leggi Regionali che con le direttive di Giunta Regionale;
2. Per il caso di spade ricorrono i presupposti giuridici di legge, non riscontrandosi all'interno dello strumento urbanistico vigente la presenza di aree idonee e sufficienti, con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace, atte a consentire la realizzazione dell'intervento In progetto; va, però, rilevato che la Masseria Torre Bianca ed alcuni dei terreni oggetto dell'Accordo di Programma sono già interessati da Istanza di concessione edilizia per l'ampliamento e la trasformazione In attività turistico-ricettiva della Masseria, in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. n. 3198, pratica edilizia n. 504/99, con progetto già approvato con deliberazione di C.C. n. 83 del 09/08/2000; quest'ultima istanza ed Uil relativo progetto approvato, una volta sottoscritto l'accordo di programma, devono intendersi superati e cadutati anche perché in contrasto con l'ipotesi progettuale della richiesta di accordo di programma di che trattasi;
3. La documentazione tecnica prodotta dalla ditta

proponente risulta sufficiente per individuare compiutamente la proposta di variante al P.R.G.;

4. La proposta di variante non è in contrasto con i criteri informativi generali del P.R.G. e/o con la previsione di opere pubbliche;
5. L'area interessata alla proposta progettuale, relativamente alle zone omogenee di P.R.G. G.3 ed E.3, è soggetta a vincolo paesaggistico ex L. 1497/39 nonché ai vincoli ed alle prescrizioni rivenienti dal P.U.T.T/P, approvato con deliberazione di G.R. n. 1748 del 15.12.2000, in considerazione della presenza della lama e delle perimetrazioni afferenti gli ambiti territoriali estesi "A", "B" e "C".
6. Una parte dell'area in proprietà è interessata da perimetrazione di sito di importanza Comunitaria (SIC);
7. Non sussistono condizioni di immodificabilità assoluta dell'area di Intervento, finalizzate alla tutela del territorio e dell'ambiente; tanto visti i vincoli presenti sul territorio e verificata la compatibilità dell'intervento proposto con le N.T.A. del P.U.T.T/P (vedasi in proposito gli elaborati grafici e le relazioni di progetto ed in particolare quanto afferente allo studio di idoneità paesaggistico-ambientale, allo studio di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT, a tutte le valutazioni di Impatto ambientale);
8. La proposta progettuale ha ritenuto dalla Regione Puglia - Assessorato Ambiente Settore Ecologia, giusta determina n. 214 del 25 luglio 2003, a firma del Dirigente Dott. Luca LIMONGELLI, parere favorevole alla compatibilità ambientale alle seguenti condizioni:
 - venga modificata la tav. 8 "Previsioni di variante al P.R.G." e tutte le tavole ove viene evidenziata la nuova destinazione del piano cambiando la frase "L'organizzazione architettonica e l'articolazione dei corpi può essere ulteriormente definita o variata in sede di richiesta di concessione edilizia" in "L'organizzazione architettonica e l'articolazione

dei corpi non potrà essere variata in sede di richiesta di concessione edilizia”;

- l’approvvigionamento idrico per irrigare il campo da golf venga effettuato utilizzando esclusivamente le acque affinate provenienti dal depuratore comunale;
- nel campo da gioco deve essere salvaguardato l’attuale andamento planoaltimetrico con la realizzazione di rilevati non più alti di l’ 70 m rispetto alla quota attuale;
- gli interventi previsti devono essere realizzati al di fuori dell’area naturale protetta e delle conseguenti aree di rispetto.

9. Il piano occupazionale, presentato dalle proponenti, risulta coerente con le direttive emanate dalla GAL con provvedimento n. 1248 del 10.10.2000;

10. I contenuti della bozza di convenzione presentate dalla ditta proponente, salvo quanto precisato al successivo paragrafo E) non risultano in contrasto con le disposizioni della L.R. n. 8/98 e le successive direttive della G.R. (prov. n. 1248/2000).

E) CONCLUSIONI

Tanto premesso quest’ufficio esprime il favorevole In linea tecnica sulla presente proposta di Accordo di Programma con le seguenti prescrizioni e suggerimenti:

- a. recepimento integrale del parere dalla Regione Puglia - Assessorato Ambiente Settore Ecologia, giusta determina n. 214 del 25 luglio 2003;
- b. la variante al P.R.G. deve intendersi quella descritta nelle tavole n° 8, 9, 11a, 11b, 13a, 13b così come integrata dal suddetto parere Regionale e fermo restando le tipizzazioni pregresse di P.R.G. per tutta le aree previste in progetto diverse da quelle così definite area sistemate a campo da Golf e “area di Intervento edilizio”;
- c. prima del rilascio del permesso di costruire dovrà essere prodotto apposito atto di asservimento esteso a tutta la superficie di proprietà rappresentata in progetto estesa mq 1.407.410, conservando tutti i terreni al di fuori della perimetrazione del campo da golf e dell’area d’intervento l’attuale destinazione urbanistica, senza

godere di alcuna ulteriore possibilità edificatoria;

- d. poiché la Masseria Tone Bianca ed alcuni dei terreni oggetto dell’Accordo di Programma sono già Interessati da istanza di concessione edilizia, per l’ampliamento e la trasformazione in attività turistico-ricettiva della Masseria, in variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 6 bis della L.R. n. 3/98, pratica edilizia n. 504/99, con progetto già approvato con deliberazione di CC. n. 83 del 09/08/2000, una volta sottoscritto l’accordo di programma, la precedente variante al P.R.G. ai sensi della L.R. n. 3/98 deve intendersi superata;
- e. nell’ambito del recupero della Masseria esistente, i bagni, gli spogliatoi, i depositi, ecc., ricavati nei locali attigui alla stessa Masseria, abbiano Mezza netta adeguata ai minimi previsti dal D.M. 5 LUGLIO 1975;
- f. come previsto in progetto, nessuna variazione orografica ed altimetrica deve interessare la parte di lama presente nell’area da sistemare a golf;
- g. le strutture a servizio del campo di golf devono essere fisse, e non già mobili come da proposta progettuale; nei caso dette strutture dovessero comportare la realizzazione di volumi, questi non devono superare 100 mc complessivi e devono essere ricompresi nei mc 69130 di progetto;
- h. venga rivisto il calcolo della dotazione idrica giornaliera necessaria per irrigare il campo di golf, atteso che quella prevista in progetto, pari a lita 1,5 per metro quadrato di terreno, sembra essere insufficiente alle reali necessità di simile struttura e quindi venga eventualmente adeguata la condotta di alimentazione;
- i. eventuali ipotesi progettuali di percorsi pedonali coperti, allo stato non previsti, devono essere presentate prima dell’esame della proposta da parte del Consiglio Comunale; laddove i suddetti collegamenti dovessero risultare coperti e chiusi, a costituire volumi aggiuntivi rispetto a quelli di cui alla presente progettazione, i nuovi volumi non potranno complessivamente superare i mc 3.000, da aggiungersi ai mc 69.130 in progetto;
- j. le previsioni progettuali inerenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria siano integrate, prima dell’esame della proposta da parte

del Consiglio Comunale, con la progettazione delle strade che consentono di raggiungere il sito d'intervento, sia da valle che da monte; analogamente devono essere rivisti i costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primarie, restando a carico del proponenti l'accordo di programma ogni onere rivenienti dalla sistemazione delle strade di che trattasi;

- k. venga monetizzata la cessione delle aree a standard;
- i. venga corrisposto il pagamento integrale delle urbanizzazioni secondarie e del costo di costruzione;
- m. la bozza di convenzione presentata dalla ditta proponente, prima della ratifica del C.C., venga integrata e modificata secondo quanto sopra precisato.

Con successiva nota n. 549 del 20.01.2004, il Dirigente del Settore Urbanistico Regionale richiedeva, a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, integrazione degli atti già trasmessi, con quanto segue:

1. Verifica della disponibilità, da parte della Società proponente, della piena proprietà verificabile dai titoli presentati e dalla certificazione catastale prodotta;
2. Inquadramento territoriale dell'intervento con l'indicazione della viabilità che garantisca adeguato accesso all'area d'intervento;
3. chiarimenti in ordine all'approvvigionamento idrico del campo da golf in funzione di quanto prescritto dal Dirigente dell'Assessorato Regionale all'Ambiente con la determina n. 214 del 25/07/2003.

In riscontro alla suindicata nota regionale, il Responsabile del Procedimento del Comune di Ostuni con nota n. 5837 del 18.03.2004 ha trasmesso la sottoelencata documentazione:

- copia della nota di trasmissione contenente le notizie ed i chiarimenti richiesti in merito alla piena proprietà dei terreni;
- verbale di conciliazione del 22/01/1991, necessario per la dimostrazione non solo della piena proprietà ma anche della disponibilità dei terreni;
- relazione costi di urbanizzazione;
- Tav. 7/A - Area d'intervento: Aerofotogrammetrico con urbanizzazioni esistenti e previste.

Ciò premesso dall'esame degli atti si è riscontrato che l'intervento proposto risulta ubicato in agro di Ostuni alla contrada Torre Bianca ed interessa una superficie di terreno estesa circa Ha 140.74.10, individuata catastalmente dalle particelle 3-18-19-22-29-30-31-32-33-34-35-36-37-59-60-61-62-63-72 del foglio di mappa n. 1 e delle particelle 4-38 del foglio di mappa 7.

Nel vigente P.R.G. adeguato alla L.R. n. 56/80, le aree interessate all'intervento sono così tipizzate:

- 1) Zona 6.3 (Verde esistente di Interesse ecologico Iff = 0 mc/mq) - Foglio 1 - Particelle nn. 3 e 72, parte della Particella 19 - dell'estensione complessiva mq. 159.194;
- 2) Zona E.1 (Agricola e di riserva, Iff = 0,03 mc/mq) - foglio n. 1 - particelle nn. 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 61, 62 e 63 - Foglio 7 - Particelle nn. 4 e 38, nonché parte delle particelle nn. 19, 36, 37 e 60 del Foglio 1 - dell'estensione complessiva mq 862.796;
- 3) Zona E.3 (agricola costiera, Iff = 0,01 mc/mq) - Foglio 1 - Particelle nn. 18 e 59, parte delle particelle nn. 19, 36, 37 e 60 - dell'estensione complessiva mq. 385.420.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

DATI METRICI ED URBANISTICI DEL PROGETTO

a. DATI METRICI

1. Superficie complessiva catastale (vedere elencazione dei terreni in premessa) = 1.407,410 mq
2. Volume massimo ammissibile da P.R.G.: nella zona E1 = mq 862.796 x 0,03 mc/mq = mc 25.883,88 nella zona E3 = mq 385.420x0,01 mc/mq = mc 3.854,20

TOTALE mc 29.738,08

3. Volumi esistenti (Masseria Torre Bianca) mc 6.300,00
4. Volume di progetto mc 62.830,00
5. Volume totale (esistente + nuova edifica.) mc 69.130,00
6. Superficie coperta totale mq. 15.424,00
7. Superficie utile ai vari livelli, mq. 18.308,00
8. Rapporto di copertura mq. 1%

9. Indice di fabbricabilità reale 0,049 mc/mq

b. PARCHEGGI PRIVATI:

1. Minimo di legge = 1 mq/mc (art. 2 Legge 122/89);
2. Volume di progetto = 69.130,00 mc;
3. Superficie minima di legge = 69.130 mc: 10 mc/mq = 6.913 mq (completamente reperita nell'ambito delle aree d'Intervento).

C. AREE A STANDARDS

La quantificazione delle aree, calcolate come disposto dal D.M. 1444/68 in ragione di 80 mq ogni 100 mq lordi di edificato, porta all'individuazione di una superficie minima pari a mq. 14647. L'intervento progettuale prevede la cessione dell'area umida per complessivi mq. 46,412. In proposito la relazione dell'U.T.C. del 13.10.2003 evidenzia che detta superficie è ben maggiore, prima facie, di quella minima di legge, pur tuttavia rileva che:

- L'area della quale si ipotizza la cessione, proprio perché zona umida, risulta di difficile gestione;
- Dell'area da cedere a standard, secondo quanto disposto dal D.M. 1444/68, almeno la metà (mq 7000) devono essere destinati a parcheggi e, trattandosi di zona perimetrata come SIC, difficilmente si potrà intervenire con la sistemazione a parcheggio; peraltro non vi è ipotesi progettuale di parcheggio pubblico.

Le ragioni di cui innanzi hanno indotto il dirigente dell'U.T.C. ad evidenziare nella propria scheda - parere che l'Amministrazione non ha alcuna necessità di realizzare nell'area particolari opere di urbanizzazione secondaria, se non le opere per le quali vi è già finanziamento POR con conseguente azione espropriativa delle aree già finanziata dalla Regione, consigliando all'Amministrazione, fatta salva ogni sua diversa determinazione, di procedere alla monetizzazione delle aree a standard.

L'intervento proposto prevede la realizzazione di un complesso alberghiero costituito da camere doppie e suites per complessivi n. 784 posti letto e n. 344 stanze, comprendente anche: ricevimento/bar, ristorante, tea-room-bar, ristorante-sala, cucine, congressi, fitness, servizi, amministrazione ed attrezzature sportive.

E' previsto il recupero dell'edificio esistente (Masseria Torre Bianca) che viene posto, come Club House, a servizio del campo di golf.

L'area interessata all'intervento, comprendente le particelle catastali innanzi elencate, è ricompresa fra la ferrovia Bari - Lecce ed il litorale adriatico a nord di Ostuni, a ridosso del Fiume Morello.

Dell'intera superficie, una parte è Interessata da perimetrazione di Sito di importanza Comunitaria (SIC); la stessa porzione di area, unitamente a quelle caratterizzate dal P.R.G. come E.3 (agricola costiera) e G3 (verde di Interesse ecologico) sono interessate da vincolo paesaggistico ex L. 1497/39.

Con riferimento al P.U.T.T./P approvato con deliberazione di G.R. n. 1748 del 15.12.2000, i terreni risultano interessati non solo dalla presenza di una lama, con le relative aree di pertinenza, ed area annessa, ma anche da ambiti territoriali estesi "A", "B" e "C"; In proposito si rimanda agli elaborati progettuali.

E' stata cura del progettisti, attesa la valenza del diversi siti, ipotizzare l'edificazione del complesso alberghiero e la realizzazione del campo di golf nella parte più a sud dell'intera proprietà, su una estensione superficiale di area 56 Ha, salvaguardando tutte le aree connotate da emergenze geomorfologiche e paesaggistiche ed evitando in dette aree qualsiasi previsione di trasformazione dello stato dei luoghi.

A detta superficie è limitata la richieste di A. di P. e la connessa variante urbanistica, fermo restando quanto rappresentato dal Dirigente dell'U.T.C. In sede di parere In esito all'atto di asservimento esteso a tutta la superficie di proprietà (Ha 140).

La stessa proposta di perimetrazione dell'area protetta "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo", finalizzata alla riqualificazione e recupero ambientale e conservazione delle risorse naturali, viene salvaguardata tenendo fuori da tale perimetrazione l'area destinata alla edificazione.

Per una migliore Identificazione dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici di seguito riportati:

- TAV. 1 - Inquadramento territoriale;
- TAV. 2 - Estratto P.R.G. e previsioni;
- TAV. 3 - Ricognizione dello stato fisico e giuridico della fascia costiera;

- TAV. 4a - Area di Intervento: Stralcio aerofotogrammetrico;
- TAV. 4b - Stralcio catastale: Elenco Part. Catastali e superfici;
- TAV. 5 - Analisi delle emergenze ambientali e vincoli esistenti;
- TAV. 6 - Area di intervento: strutture esistenti (Masseria Tone Bianca);
- TAV. 7 - Area di intervento: aerofotogrammetrico con urbanizzazioni esistenti e previste;
- TAV. 8 - Previsioni di variante al P.R.G.;
- TAV. 9 - Interventi previsti in relazione alle situazioni ambientali e ai vincoli;
- TAV. 10 - Planimetria di progetto;
- TAV. 10bis - Area di Intervento: planimetria di progetto;
- TAV. 11a - Planivolumetria del complesso alberghiero;
- TAV. 11b - Planimetria del complesso alberghiero;
- TAV. 12 - Planimetria del progetto del campo di golf;
- TAV. 13a - Tipologie edilizie;
- TAV. 13b - Masseria da recuperare per Club House;
- PLANIMETRIA GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA;
- RELAZIONE GENERALE ED N.T.A.;
- ANALISI ECONOMICA E FINANZIARIA DELL'INIZIATIVA;
- IL CAMPO DI GOLF, L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E LE INFRASTRUTTURE FOGNANTI;
- RELAZIONE COSTI DI URBANIZZAZIONE;
- BOZZA DI CONVENZIONE;
- VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE: Relazione Generale;
- VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE; elaborato costituito dai seguenti allegati:
 - All. 1 - Ammissibilità della proposte dell'accordo di programma In variante al P.R.G.;
 - All. 2 - Relazione costi di urbanizzazione;
 - All. 3 - Determina del Dirigente del Settore Ecologia Assessorato all'Ambiente - Regione Puglia;
 - All. 4 - Perimetro del SIC "IT9140002 Litorale Brindisino" alla data del 12.07.00;
 - All. 5 - Studio di idoneità paesaggistico-ambientale;

- All. 6 - Caratteristiche chimico-fisiche delle acque prelevate dal pozzo di valle Masseria Montalbano;
- VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Relazione di Sintesi;
- COPIA TITOLI DI PROPRIETA';
- COPIA VISURE CATASTALI;
- COPIA DELLA PLANIMETRIA CATASTALE degli immobili della Masseria Torre Bianca;
- COPIA DEL CERTIFICATO di iscrizione della Medica Sud srl alla C.C.I.A.A. di Bari;
- DICHIARAZIONE sostitutiva di atto di notorietà atte stante che le aree non sono gravate da usi civici ai sensi della L.R. n. 7 del 28.07.1998.

In relazione i quanto prospettato dal Comune di OSTUNI può quindi accogliere la richiesta di Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di un insediamento turistico-alberghiero con annesso campo da golf in aree non aventi specifica destinazione urbanistica.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di cui al parere del Dirigente dell'U.T.C. di Ostuni del 13.10.2003, vale a dire limitatamente alle aree destinate nel progetto a "campo da golf" e "area di intervento edilizio", con Indici e parametri urbanistico - edilizi casi come sopra riportati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lgs n. 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R.

La stessa variante risulta ammissibile sotto il profilo teorico-urbanistico e ciò in relazione alla localizzazione che non Interferisce con la pianificazione comunale esistente ed agli indici e parametri urbanistico - edilizi utilizzati In rapporto alla complessiva entità della superficie Interessata (Ha 140).

Nel merito tecnico-urbanistico si prescrive quanto segue:

- 1) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;
- 2) Le aree a standards, vanno cedute gratuitamente al Comune e debbono essere tali da rispettare

quanto in merito fissato dal punto 2 dell'art. 5 - D.M. 2/04/68 n. 1444 (80 mq. per ogni 100 mq. di superficie lordo di pavimento, di cui almeno 1150% per parcheggi); al riguardo va precisato che da verifiche operate d'ufficio On base ai dati rilevati dalla tav. 13/a) la superficie lorda di pavimento risulta pari complessivamente a mq. 19.153 di cui mq. 11.750 (hotel) e mq. 7.403 (servizi). Il tutto per una superficie a standards di mq. 15322 di cui almeno 7.662 mq. da destinare a parcheggi pubblici. Dette aree vanno localizzate nell'ambito delle superfici destinate a parcheggio ed attrezzature sportive negli elaborati di progetto;

- 3) Nella realizzazione dell'intervento particolare cura dovrà porsi nella scelta dei materiali e delle rifiniture da utilizzare al fine di meglio inserire l'intervento proposto nell'ambiente circostante;
- 4) Rispetto di tutte le prescrizioni e suggerimenti contenuti nella scheda - parere redatta dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ostuni datata 13.10.2003 fatta eccezione per la monetizzazione delle aree per standards pubblici per il cui reperimento vale quanto sopra prescritto;
- 5) Rispetto delle disposizioni della l.r. n. 11/1999;
- 6) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde;
- 7) Rispetto delle condizioni di cui alla determina del Dirigente del Settore Ecologia dell'Assessorato Regionale all'Ambiente n. 214 del 25.07.2003.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94, per l'ammissibilità dell'intervento sulla base di apposito Accordo di Programma, dagli atti trasmessi dal Comune di OSTUNI risulta:

- a) che l'attività del complesso alberghiero da realizzarsi comporterà a regime livelli occupazionali pari a n. 100 unità fisse;
- b) Il Comune di OSTUNI non dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica (turistico alberghiera) e giuridicamente efficaci atte a consentire la realizzazione dell'intervento in progetto.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalle ditte "MEDICA SUD s.r.l." e sig.ra TATO' Ilaria Sabina sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19

dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'Intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente, secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'intervento dovrà essere comunque subordinato alle ulteriori seguenti condizioni:

- 1) Obbligo, da parte della ditta interessata di accolto di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.
- 2) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n. 100 addetti a regime) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva nell'ambito della nuova struttura di progetto. Tale garanzia, anche in forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri connessi al permesso di costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.
- 3) Inalienabilità delle singole unità immobiliari costituenti il complesso alberghiero a realizzarsi.

Per quanto attiene agli aspetti di natura paesistica si evidenzia quanto segue sulla scorta dello studio di idoneità paesaggistica - ambientale, acquisita al protocollo regionale n. 281 del 15.01.2002 (redatta dal prof. Vincenzo COTECCHIA) nonché dalla V.I.A. (redatta dal dott. Pierfrancesco SEMERARI) acquisita al protocollo regionale n.11865 del

13.12.2003 e ciò con riferimento particolare ai seguenti aspetti:

“Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico: Con riferimento al sistema “assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico”, così come facilmente riscontrabile anche dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P riportata nella presente relazione (Tav. 4.3.2.A), l’area oggetto dell’intervento non risulta interessata direttamente da particolari “emergenze geologiche” ovvero da elementi strutturali litologici e fossiliferi visibili e di riconosciuto valore scientifico; nè l’area appare interessata da fenomeni di dissesto geologico o dalla presenza di particolari condizioni di vulnerabilità degli acquiferi e/o dell’assetto Idrogeologico. Non si rileva, sull’area d’intervento alcuna singolarità geologica degna di specifica tutela.

Per quanto attiene poi alla presenza di “emergenze geomorfologiche”, cioè di siti con presenza di grotte, colme, puli, gravine e lame e/o di altre forme geomorfologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico, sull’area di Intervento non si rileva la presenza di alcuno dei predetti elementi di pregio, nè l’area appare direttamente interessata dalla presenza di versanti e/o crinali o da elementi caratterizzanti un particolare assetto geomorfologico o da forme geomorfologiche di riconosciuto rilevante valore scientifico. Come già riportato precedentemente, nell’area di proprietà no non In quella oggetto d’intervento, insiste una lama di particolare pregio denominata “il Fiume”. Tale lama, non verrà interessata da attività progettuali nè nell’area di pertinenza nè nell’area annessa. Inoltre la parte centrale dell’area agricola a sud-ovest, individuata dal PUTT come ambito distinguibile “C”, è caratterizzata da una blanda morfologia con un andamento prevalentemente pianeggiante e da un utilizzo agricolo a pascolo e seminativo, privo di alberature. Solo nella parte centrale della zona agricola pianeggiante è visibile un modesto solco erosivo che non verrà interessato da previsioni urbanizzative e che non riveste, ai sensi dell’allegato studio di idoneità paesaggistico-ambientale (All. n. 5), alcun interesse rilevante. In tale ambito è previsto Il campo da golf e a margine della zona in ambito “C”, quasi del tutto in ambito “E”, l’albergo.

Si rileva pertanto che nel territorio di Ostuni, ma non nell’area d’intervento, risultano presenti alcuni

elementi geomorfologici legati al fenomeno del carsismo quali dome, lame, grotte, depressioni tettonica-carsiche, dorsali, piane alluvionali ecc., attraverso le quali si è giunti nel tempo, anche a causa della natura geologica dei suoli, all’attuale conformazione del territorio.

Per quanto attiene, infine, alla presenza di “emergenze idrogeologiche”, ovvero di siti interessati dalla presenza di sorgenti, torrenti, fiumi, foci ed invasi naturali e/o artificiali, gravine, zone umide, paludi, canali ecc., sull’area d’intervento non si rileva la presenza di alcuna delle predette emergenze né l’area risulta interessata dalla presenza di qualsiasi forma di idrologia superficiale. Va specificato, che l’area d’intervento non è soggetta a vincolo idrogeologico (R.D. 30/12/1923 n. 3267 e R.D. 16/5/1926 n. 1126). Il terreno oggetto d’intervento si presenta comunque abbastanza stabile, con pendenza non accentuate e non presenta fenomeni di dissesto in atto o potenziali. In conclusione pertanto non rilevano, in linea di massima, problematiche particolari relative all’aspetto Idrogeologico.

Alla luce di quanto precedentemente affermato, ovvero in relazione alla totale assenza sull’area d’intervento di particolari “emergenze geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche” e/o di “ambiti distinti” risultano di conseguenza ininfluenti, per l’area di intervento, gli indirizzi e le direttive di tutela nonché le prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T. e vevoli sia per l’area di pertinenza” e sia per l’area annessa” delle predette emergenze e/o ambiti distinti. Dette emergenze e/o ambiti territoriali distinti, In quanto non presenti sull’area d’intervento nè nel suo immediato intorno (aree annesse), non risultano Interferire o condizionare direttamente e/o Indirettamente l’esecuzione stessa del programma costruttivo. In progetto, o meglio, non pongono in essere vincoli ostativi alla realizzazione delle opere in progetto, con riferimento specifico alle N.T.A. del P.U.T.T.

In definitiva, si può sicuramente affermare che l’intervento in progetto persegue, soprattutto in virtù della sua localizzazione, la piena tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definiti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.02 delle N.T.A./P.U.T.T.) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell’assetto paesistico-ambientale dell’ambito Interessato dall’intervento. A quanto sopra va altresì

aggiunto, con riferimento al grado di vulnerabilità del territorio interessato, che non risultando presenti sull'area d'intervento significativi fenomeni di dissesto in atto e/o potenziali, la trasformazione dell'attuale assetto dell'area d'intervento, riveniente dalla realizzazione delle opere in progetto, non andrà a produrre alcuna interferenza significativa con gli attuali equilibri.

Sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale": Con riferimento al sistema "copertura botanico-vegetazionale", così come peraltro facilmente riscontrabile dalla cartografia tematica del P.U.T.T. riportata nella presente relazione (Tav. 4.3.1 .11, nonché dalla documentazione fotografica allegata, l'area oggetto dell'intervento non risulta interessata direttamente dalla presenza di particolari "emergenze" botanico-vegetazionali. In particolare, nella sua totalità, l'area di intervento in cui è localizzato il previsto complesso edilizio e il campo da golf, è utilizzata per colture cerealicole con presenza di rade piante sparse di olivo.

Per quanto attiene agli "accrescitori" del potenziale paesistico del sito l'area d'intervento:

- non ricade in ambiti territoriali interessati da programmi di forestazione;
- non ricade in ambiti territoriali interessati da processi potenziali di interesse botanico/vegetazionale di livello rilevante e/o eccezionale.

Per quanto attiene invece ai "accrescitori" del potenziale paesistico del sito, l'area d'intervento:

- non ricade in ambiti territoriali interessati da livelli elevati di antropizzazione con processi in atto e/o potenziali;
- non mostra alcun evidente segno di vulnerabilità al degrado.

L'area oggetto d'intervento non è interessata dalla presenza di foresta, selva, macchia come definiti dall'art. 3.10.1 delle NTA del P.U.T.T.:

- non risulta interessata dalla presenza di parchi e/o ville extraurbane di rilevante valore testimoniale;
- non risulta interessata da canneti e/o habitat palustri.

Nell'area di proprietà ma non in quella sede d'intervento sono presenti "blotopr degni di tutela sia

lungo la lama "Il Fiume" sia lungo la fascia costiera. Nelle aree interessate da tali biologi non si prevedono Interventi progettuali né nell'area di pertinenza né nell'area annessa.

L'area d'intervento non rientra, a tutt'oggi, nelle zone di riserva dell'Amministrazione Statale, né In parchi regionali e/o comunali. Con riferimento esclusivo alle aree naturali protette, di cui alla L.R. n. 10/84, l'ambito oggetto d'intervento non presenta aree di rilevante e/o potenziale presenza faunistica. Essa, infatti, non è classificata oasi di protezione, né zona di ripopolamento e cattura, né zona a gestione sociale.

L'area non è altresì identificata quale zona umida, né quale riserva naturale biogenetica e/o forestale di protezione.

La soluzione progettuale adottata, anche in virtù delle relative misure di mitigazione e/o compensazione previste, non andrà comunque ad incidere in maniera significativa sugli attuali equilibri ecosistemici, In quanto non insisterà su aree che presentano lembi di pregio, stante l'attuale utilizzo a coltivo.

Pertanto, alla luce di quanto in precedenza specificato, ovvero del pieno rispetto degli Indirizzi e delle direttive di tutela nonché delle prescrizioni di base relative alle "emergenze" e/o ambiti distinti presenti sull'area oggetto d'intervento non si rilevano interferenze significative fra le peculiarità vegetazionali, colturali e faunistiche ed il programma costruttivo in parola, anche alla luce delle misure di mitigazione e/o compensazione che la soluzione progettuale prevede (plantumazione con essenze arboree e/o arbustive della flora locale). La soluzione progettuale adottata, quindi, risulta pienamente compatibile con il disposto normativo di tutela del P.U.T.T./Paesaggio attinente al "sistema botanico-vegetazionale, colturale e della potenzialità faunistica".

Sistema della "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa": Con riferimento al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", così come peraltro facilmente riscontrabile dalla cartografia tematica del P.U.T.T. (Tav. 4.3.1 D), l'area oggetto d'intervento non risulta interessata direttamente dalla presenza di particolari "emergenze" ovvero dalla presenza di componenti storico - culturali di riconosciuto valore e/o di rico-

nosciuto ruolo nell'assetto paesaggistico dell'ambito interessato.

L'area d'intervento non ricade in un ambito territoriale caratterizzato da un assetto insediativo storicamente consolidato, reputato vulnerabile per tendenze, in atto o potenziali, di trasformazioni fisiche e d'uso Improprie e/o all'abbandono e/o al degrado idrologico ed ambientale.

L'area d'intervento non è vincolata come zona archeologica o come area d'interesse archeologico di rilevante Interesse scientifico ai sensi del titolo I del D.L.vo n. 490/1999 e del P.U.T.T./Paesaggio, ovvero non presenta al suo interno elementi e/o insiemi archeologici isolati di elevata-medio-bassa consistenza e/o rilevante - eccezionale - relativo valore testimoniale.

L'area d'intervento non è altresì interessata dalla presenza di "beni architettonici extraurbani" ovvero di opere di architettura vincolate come beni culturali ai sensi del titolo I del D.Lvo n. 490/1999, né da opere segnalate dal P.U.T.T./Paesaggio come manufatti, esterni ai territori costruiti, di rilevante interesse storico-architettonico-paesaggistico meritevoli di tutela (castelli, tori e fortificazioni, complessi civili e religiosi, edifici religiosi e edicole, masserie ed edifici rurali, ville extraurbane, ipogei della civiltà rupestre, edifici e manufatti di archeologia industriale).

L'area d'intervento non presenta al suo interno ambiti circoscritti di addensamento di complessi ed edifici rurali caratterizzati da forme culturali tradizionali consolidate.

In particolare, si rileva sull'area d'intervento la presenza di un solo complesso masserizio attualmente disabitato denominato "Masseria di Torre Bianca", situata a ridosso della lama nel versante orientale.

Nel complesso la masseria non riveste un'importanza storica significativa seppure il nucleo originale risalga al '700, ma risulta strettamente interrelata con l'ambiente naturale e connotata da un'architettura essenziale, con volumetria articolata secondo un'aggregazione per successivi ampliamenti operati nel tempo al di fuori dell'area d'intervento ad alcune centinaia di metri è presente una seconda masseria, ma anche questa non viene segnalata né vincolata ed è denominata "Masseria Difesa di Malta".

Gli unici beni archeologici riportati dalla tavola del PUTT/P risultano essere:

- la grana del "Gatto Selvatico" in località Monelli, bene vincolato;
- insediamento rupestre e medievale in località Difesa di Malta e Damacorna, bene segnalato.

Entrambe queste segnalazioni archeologiche però, sono al di fuori dell'area d'intervento, a notevole distanza, oltre i km, per cui non verranno minimamente interessate da attività progettuali.

Alla luce di quanto in precedenza specificato, in riferimento alla totale assenza sull'area di Intervento di particolari emergenze "storico-culturali" e/o di "ambiti distinti", risultano conseguentemente ininfluenti gli indirizzi e le direttive di tutela nonché le prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./Paesaggio e vevoli sia per area di pertinenza" che per "l'area annessa" delle predette emergenze e/o ambiti distinti.

Dette emergenze e/o ambiti territoriali distinti, In quanto non presenti sull'area d'intervento, non risultano pertanto interferire o condizionare (direttamente e/o indirettamente) l'esecuzione stessa del programma costruttivo in progetto, ovvero non pongono in essere vincoli ostativi alla realizzazione delle opere In progetto; né la realizzazione del programma costruttivo in parola (con riferimento alle componenti storico-culturali), preclude la possibilità di operare la tutela e la salvaguardia delle predette peculiarità paesaggistiche.

Oltre alle emergenze strutturanti il sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro, il P.U.T.T./Paesaggio riconosce altre componenti paesaggistiche minori di tipo antropico e naturale che concorrono a configurare l'assetto del cosiddetto "Paesaggio agrario".

Il P.U.T.T./Paesaggio riconosce come "paesaggio agrario" di interesse storico-culturale sia quello del siti ove permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione sociale (presenza usi civici), insediativa (presenza edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di conduzione agricola, sia quello del siti che costituiscono il contesto di riferimento visuale e formale del centri storici (centri collinari e/o di versante, centri sul mare). Contribuiscono altresì alla configurazione del paesaggio agrario anche i cosiddetti "beni diffusi" della componente botanico vegetazionale che il P.U.T.T.

riconosce come beni di notevole significato paesaggistico degni di tutela (art. 3.14 N.T.A.).

In particolare, il P.U.T.T./Paesaggio individua quali beni diffusi le seguenti fattispecie:

- piante isolate o a gruppi, sparse di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;
- alberature stradali e poderali;
- pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle sedi stradali.

L'ambito esteso in cui ricade l'area d'intervento presenta in maniera prevalente un assetto paesaggistico di tipo agreste. In particolare, però, è opportuno specificare che sull'area d'intervento non permangono i segni della stratificazione storica dell'organizzazione sociale (assenza di uso civico).

Sono presenti, invece, alcuni "segni" dell'organizzazione insediativa nell'agro (complessi masserizi). Sull'area d'intervento si segnala, la prza sporadica di "beni diffusi nel paesaggio agrario" di cui all'art. 3.14 delle N.T.A./P.U.T.T. quali alcune piante isolate di rilevante importanza per significato scientifico quale olivi di pregio (Fig. 6.5.32.A) mentre è scarsa la presenza dei muri a secco con le relative siepi limitate soltanto a delimitazione delle aree di proprietà.

Il P.U.T.T./P. ai fini della tutela dei beni diffusi nel paesaggio agrario individua un unico regime di tutela da applicarsi nell'"area del bene", costituita da quella direttamente impegnata dal bene più un'area annessa, da individuarsi contestualmente alla sua localizzazione, quest'ultima da dimensionarsi in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene ed il suo intorno in termini sia ambientali (vulnerabilità) sia in funzione visiva.

Per quanto attiene alla realizzazione progettuale presentata, i predetti "beni diffusi nel paesaggio agrario" presenti sull'area d'intervento sono stati oggetto di accurata identificazione nel territorio e quindi saranno totalmente salvaguardati dalla soluzione progettuale adottata (conservazione dei muri a secco e delle relative siepi, conservazione dei soggetti arborei di pregio (olivi secolari ecc.).

Tutta la vegetazione di pregio esistente sull'area sarà oggetto di conservazione. Qualora alcuni olivi

rientrano nell'area da edificare, tali soggetti arborei verranno con attrezzature adeguate spostati in zone adiacenti. Inoltre, si procederà ad un'ulteriore piantumazione con essenze arboree e/o arbustive autoctone che contribuiranno ad "arricchire" il potenziale paesistico del sito ed a mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto.

I muretti a secco esistenti saranno recuperati e ripristinati utilizzando in gran parte gli stessi materiali (pietra locale) in analogia formale e materiale con gli elementi paesaggistici esistenti.

Quanto sopra, contribuirà a rendere meno significativa la modificazione dell'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi, ovvero anche la trasformazione dell'attuale paesaggio agrario risulterà ancora compatibile con la salvaguardia dei beni diffusi presenti nell'area d'intervento, in quanto gli stessi saranno oggetto di tutela e conservazione.

Sulla base di quanto in precedenza specificato, ovvero del pieno rispetto degli indirizzi e delle direttive di tutela nonché delle prescrizioni di base relative alle emergenze e/o "ambiti distinti", ovvero ai beni diffusi nel paesaggio agrario presenti sull'area oggetto d'intervento, non si rilevano interferenze significative tra dette peculiarità paesaggistiche ed il programma costruttivo in parola, soprattutto alla luce delle misure di mitigazione e/o compensazione che la soluzione progettuale prevede e che sono in seguito riportate.

Pertanto la soluzione progettuale adottata risulta pienamente compatibile con la disposizione normativa di tutela del P.U.T.T./Paesaggio attinente ai "beni diffusi nel paesaggio agrario".

Premesso quanto innanzi e in relazione al "parere paesaggistico" previsto dall'art. 5.03 delle NTA del P.U.T.T./paesaggio, per la variante urbanistica proposta, sulla scorta di quanto sopra prospettato e degli approfondimenti di carattere geologico, si ritiene di poter esprimere parere favorevole con le seguenti prescrizioni, per un migliore inserimento del programma costruttivo nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Le eventuali alberature di pregio esistenti siano preservate nonché implementate con soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie in progetto nonché a ridosso delle aree a maggiore fruizione visiva; siano limitati al minimo indi-

spensabile i movimenti di terra (sbancamenti, stern, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme dell'area oggetto d'intervento.

- Per garantire un ottimale inserimento paesaggistico, inoltre, verranno utilizzati, quali materiali di finitura esterna, pietra ed intonaco con colori tenui tipici della zona (colori tenui della gamma delle terre);
- Conservazione dell'assetto orografico ed altimetrico della parte centrale dell'area destinata a campo da golf interessata dal solco erosivo non avente le caratteristiche intrinseche di "lama", come evidenziato nello studio di approfondimento geologico in atti.

Infine si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n° 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di OSTUNI.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (PUTT/PBA) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli di uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. 7/98.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4, comma 4°, lett. e) - della l.r. n. 7/97.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01”

“Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui

debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile dell'unità operativa e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegate, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della LR. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di OSTUNI per la realizzazione, in variante al P.R.G. vigente, da parte delle ditte “MEDICA SUD s.r.l.” e sig.ra TATO' Ilaria Sabina di un di un Insediamento turistico-alberghiero con annesso campo da golf alla c.da “Torre Bianca” del Comune di OSTUNI;
- DI RILASCIARE il parere paesaggistico con prescrizioni di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/paesaggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del Permesso di Costruire.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di OSTUNI rappresentato dal _____ in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione di un insediamento turistico - alberghiero con annesso campo da golf alla contrada "Torre Bianca" nel Comune di OSTUNI da parte delle ditte "MEDICA SUD s.r.l." e sig.ra TATO' Ilaria Sabina.

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n.8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n° 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino, immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico Agente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che le ditte "MEDICA SUD s.r.l." e sig.ra TATO' Ilaria Sabina hanno in programma la realizzazione, alla contrada "Torre Bianca" del Comune di OSTUNI, di un insediamento turistico - alberghiero;
- b) che in assenza di aree idonee e sufficienti, con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace nello strumento urbanistico il Sindaco del Comune di OSTUNI ha richiesto, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento turistico - alberghiero con annesso campo da golf e servizi, alla contrada "Torre Bianca", in variante al P.R.G. vigente;

PRESO ATTO

dalla documentazione trasmessa dal Sindaco di OSTUNI:

- a) che lo strumento urbanistico vigente nel Comune di OSTUNI non dispone di aree idonee e sufficienti con destinazione specifica (turistico - alberghiera) operante e giuridicamente efficaci e, pertanto, è necessario procedere alla variante dello strumento urbanistico vigente per consentire l'intervento programmato con indici e parametri rivenienti dal progetto in atti;
- b) che l'area individuata, della superficie di circa Ha 140.74.10, individuata catastalmente dalle particelle 3-18-19-22-29-30-31-32-33-34-35-36-37-59-60-61-62-63-72 del foglio di mappa n. 1 e delle particelle 4 - 38 del foglio di mappa 7;
- c) che le aree e le opere progettate (intervento edilizio e campo da golf) risultano, dagli elaborati del PUTT, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1748 del 15.12.2000, interessare Ambiti Territoriali Estesi di tipo "C" e "E". Resta pertanto inteso che l'intervento è subordinato, in fase attuativa, ad autorizzazione paesaggistica ex art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio;
- d) che le ditte "MEDICA SUD s.r.l." e sig.ra TATO' Ilaria Sabina dovranno realizzare tutte le opere di urbanizzazioni primaria e secondaria necessarie alla funzionalità dell'insediamento turistico - alberghiero, nella misura dovuta per legge, e le stesse hanno curato l'occupazione a

regime nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 100 addetti a tempo indeterminato.

VISTA

la deliberazione n. ____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di OSTUNI ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte delle Ditte "MEDICA SUD s.r.l." e sig.ra TATO' Ilaria Sabina;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di OSTUNI come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) le premesse del presente, unitamente alle premesse della citata Delibera di G.R. n° ____ del _____ costituisce parte integrante e sostanziale dell'Accordo di Programma;
- 2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di OSTUNI con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte delle ditte "MEDICA SUD s.r.l." e sig.ra TATO' Ilaria Sabina di un insediamento turistico - alberghiero con annesso campo da golf e servizi, in variante al Agente P.R.G. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento al presente Accordo di Programma deve farsi riferimento agli elaborati grafici richiamati nella delibera G.R. n ____ del _____;
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio da cedere al Comune, vale quanto in merito riportato nella citata deliberazione G.R.; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. ____ del _____;
- 4) le ditte "MEDICA SUD s.r.l." e sig.ra TATO' Ilaria Sabina inoltre dovranno assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti.
- 5) Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di OSTUNI e le ditte "MEDICA SUD s.r.l." e sig.ra TATO' Ilaria Sabina diretta a disciplinare:
 - a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
 - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;
 - c) il divieto per i ditte "MEDICA SUD S.r.l." e sig.ra TATO' Ilaria Sabina di alienare l'area interessata dal programma prima della sua edificazione;
 - d) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento, dei nuovi livelli occupazionali (n. 100 addetti fissi) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione & uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri relativi al Permesso di Costruire. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di OSTUNI ratificherà il presente Accordo di Programma;

e) inalienabilità dei singoli edifici costituenti l'insediamento turistico - alberghiero a realizzarsi.

7) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lvo n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante allo strumento urbanistico generale del Comune di OSTUNI. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di OSTUNI, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della vigente normativa.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

8) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto.

In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

9) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente Organo comunale rilascerà alle ditte "MEDICA SUD s.r.l." e sig.ra TATO' Ilaria Sabina il permesso di costruire entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n. 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.

10) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

11) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di OSTUNI provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

12) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del D.Lvo n. 267/2000 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e cercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di OSTUNI.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'Ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del
Comune di Ostuni

Il Presidente della
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2004, n. 702

Ratifica della Convenzione Ministero del Lavoro/Regione Puglia/Italia Lavoro sottoscritta il 4/3/2004.

L'Assessore alla Formazione Professionale, Politiche dell'Occupazione e del Lavoro, Cooperazione, Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, confermata dal Dirigente del-

l'Ufficio lo- Politiche del Lavoro, dal Dirigente del Settore Lavoro e dal Dirigente del Settore Formazione Professionale, riferisce quanto appresso.

In Puglia esistono gravi emergenze occupazionali con un elevato numero di lavoratori in mobilità (circa 46.000) e un residuo bacino di lavoratori socialmente utili che, al momento, ancora ammontano a circa 2.700 unità, nonostante i massicci interventi di stabilizzazione attuati dalla Regione e dagli enti utilizzatori, che hanno consentito - nell'arco di circa 36 mesi - lo sfoltimento del bacino LSU dalle iniziali 7.800 unità alle odierne 2.700, insieme all'emersione di oltre 1.800 lavoratori in nero e di 800 imprese del tutto sommerse.

Tale fenomeno - peraltro in continua espansione, come testimoniano le iscrizioni nelle liste di mobilità dell'ultimo bimestre - delinea una situazione economica e sociale di particolare precarietà e prefigura una forte minaccia per la tenuta sociale e per la possibilità di rilancio economico di tutta la regione.

Premesso quanto sopra, per avviare utili iniziative a migliorare l'occupazione a livello regionale, è stato sottoscritto in Roma il 4 marzo 2004 un accordo fra il Ministero del Lavoro la Regione Puglia e Italia Lavoro S.p.A.,

Verificato che, con tale convenzione, i sottoscrittori:

- condividono l'impegno a realizzare un intervento straordinario ...denominato Progetto 'Agenzia polifunzionale di servizi per il lavoro', finalizzato prioritariamente all'inserimento lavorativo di 1.500 soggetti provenienti dalle ex Case di cura riunite di cui all'art. 1, c. 5 decreto legge 108/02, convertito nella legge n. 172/02, dal bacino regionale dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, c. 1 del decreto legislativo n. 81/2000 e provenienti da altre situazioni di crisi aziendale della Regione Puglia';
- si pongono l'obiettivo di sviluppare un modello di intervento in cui siano integrate politiche del lavoro, politiche economiche e della formazione, realizzando una 'Agenzia polifunzionale di servizi per il lavoro' per la collocazione o la ricollocazione lavorativa dei lavoratori indicati

al punto precedente, attraverso la realizzazione di programmi di inserimento e sviluppando, in tal modo, un modello replicabile che possa essere trasferito su scala nazionale;

- prevedono che il progetto abbia una durata di due anni, prorogabile per altri tre anni previa valutazione congiunta positiva dei risultati raggiunti e previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie;
- fissano in Euro 11.128.000,00 il costo dell'intervento straordinario per il primo biennio, ripartito fra la Regione Puglia (Euro 7.228.000,00, di cui Euro 1.548.000,00 per interventi formativi ai lavoratori e 5.680.000,00 per incentivi alle imprese che assumono a tempo indeterminato, per incentivi alla creazione di impresa e forme di integrazione al reddito per lavoratori in situazione di disagio particolarmente complesse) ed Euro 3.900.000,00 a carico del Ministero del Lavoro (di cui Euro 800.000,00 saranno versate direttamente ad Italia Lavoro e la quota rimanente sarà accreditata alla Regione per realizzare azioni analiticamente previste e computate in convenzione);
- propongono:
 1. di ratificare la convenzione Ministero del Lavoro/Regione Puglia/Italia Lavoro, sottoscritta in Roma il 4 marzo 2004, allegata in copia al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
 2. di destinare parte delle economie realizzate negli anni precedenti sulla gestione dei fondi per LSU, per un importo di Euro 5.680.000,00, (vedi D.G.R. 282/04) per gli incentivi alle imprese che assumono a tempo indeterminato, per gli incentivi alla creazione di impresa e forme di integrazione al reddito per lavoratori in situazione di disagio particolarmente complesse, visto lo specifico parere favorevole acquisito da parte del Ministero competente, allegato;
 3. di destinare risorse economiche, per un importo di Euro 1.548.000,00, per interventi formativi ai lavoratori utilizzando allo scopo le risorse finanziarie dell'annualità 2004 della misura 3.3, azione a) del POR Puglia;
 4. di incaricare il Settore Lavoro di predisporre gli atti propedeutici alla costituzione dell'A-

genza Polifunzionale, ivi comprese le modalità di funzionamento e controllo nonché i criteri a base del bando per la selezione del/dei soggetti con cui costituire in forma di ATS l'Agenzia Polifunzionale di cui sopra, entrambi da sottoporre all'approvazione della G.R.; fermo restando il rispetto della normativa vigente e in particolare quelle relative all'attuazione del decreto leg.vo 297/02, disposte con delibera G.R. 11643/03;

5. di dare atto che agli adempimenti attuativi si provvederà con successivi e appositi atti previa acquisizione delle risorse da parte del Ministero (Euro 3.100.000,00, art. 5 della Convenzione.
6. di disporre che all'impegno della spesa innanzi indicata provvederanno, con proprie determinazioni, i Dirigenti dei Settori Lavoro e Formazione Professionale.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA
L.R. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.
Esercizio finanziario 2004**

Alla copertura finanziaria degli oneri rivenienti dal presente atto si provvede:

- a) per Euro 5.680.000,00 utilizzando le risorse finanziarie di cui al cap 953070/2004 giusta D.G.R. di variazione 282/04;
- b) per Euro 1.548.000,00 utilizzando le risorse finanziarie della annualità 2004 della misura 3.3, azione a) del POR Puglia cap. 1093303 R.S. 2003 Euro 1.385.460,00 e cap. 1095303 R.S. 2001 Euro 162.540,00;

Al relativo impegno di spesa si provvederà con apposite determinazioni dei dirigenti del Settore Lavoro (lett. a) e del Settore Formazione Professionale (lett. b).

L'Assessore relatore, su proposta del responsabile del procedimento amministrativo, del Dirigente di Ufficio e del Dirigente del Settore e sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli stessi con la quale tra l'altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone

alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
- vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento amministrativo e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto e di ratificare la convenzione sottoscritta in Roma il giorno 4/3/04, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di destinare parte delle economie realizzate negli anni precedenti sulla gestione dei fondi per LSU, per un importo di Euro 5.680.000,00, per gli "incentivi alle imprese che assumono a tempo indeterminato, per incentivi alla creazione di impresa e forme di integrazione al reddito per lavoratori in situazione di disagio particolarmente complesse", visto lo specifico parere favorevole acquisito da parte del Ministero competente, allegato;
3. di destinare risorse economiche, per un importo di Euro 1.548.000,00, per interventi formativi ai lavoratori utilizzando allo scopo le risorse finanziarie dell'annualità 2004 della misura 3,3, azione a) del POR Puglia;
4. di incaricare il Settore Lavoro di predisporre gli atti propedeutici alla costituzione dell'Agenzia Polifunzionale, ivi comprese le modalità di funzionamento e controllo nonché i criteri a base del bando per la selezione del/dei soggetti con cui costituire in forma di ATS l'Agenzia Polifunzionale di cui sopra, entrambi da sottoporre all'approvazione della G.R.; fermo restando il

rispetto della normativa vigente e in particolare quelle relative all'attuazione del decreto leg.lvo 297/02, disposte con delibera G.R. 1643/03;

5. di dare atto che agli adempimenti attuativi si provvederà con successivi e appositi atti previa acquisizione delle risorse da parte del Ministero (Euro 3.100.000,00, art. 5 della Convenzione;
6. di disporre che all'impegno della spesa innanzi indicata provvederanno, con proprie determinazioni, i Dirigenti dei Settori Lavoro e Formazione Professionale;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della G.R.
Dr. Romano Donno

Il Presidente della G.R.
Dott. Raffaele Fitto

REGIONE PUGLIA

Assessorato Lavoro Cooperazione
e Formazione Professionale
Settore Lavoro e Cooperazione
Via Corigliano, 1 - Z.I. - BARI

Prot. n° 42/2187/L
fax 06 36754272

Bari, lì 19 aprile 2004

Alla dr.ssa Matilde MANCINI
Direttore Generale
Ammortizzatori Sociali
Ministero del Lavoro
Via Fornivo, 8 - ROMA

**Oggetto: Riscontro nota prot. N. 683 del 6/4/04 -
Richiesta parere.**

Si riscontra la nota indicata in oggetto per chiarire che la richiesta di utilizzo delle risorse residue sulla gestione del Fondo Occupazione per gli LSU relative all'anno 2002, (calcolata in Euro 6.630.575,92) era finalizzata ad azioni di colloca-

mento dell'intera platea LSU della provincia di Bari e di lavoratori in mobilità ex legge 172/02 (ex Case di Cura Riunite) o da altre situazioni regionali di grave crisi aziendale.

Va inoltre ribadito che trattasi di lavoratori dotati di sussidio a carico dello Stato, che con il progetto di 'Agenzia Polifunzionale' di cui alla convenzione sottoscritta in data 4 marzo u.s., presso codesto Ministero, fra il Sottosegretario on.le Pasquale Viéspoli, il Presidente della Regione Puglia, on.le Raffaele Fitto, e il dr Natale Foriani, per Italia Lavoro, si intende avviare - sia pure con forme sperimentali di collocamento - ad un lavoro stabile e tale da consentire all'economia nazionale il risparmio delle risorse necessarie ai sussidi.

Alla luce, pertanto, della straordinarietà della iniziativa e della sperimentabilità di una buona prassi, che peraltro in linea di massima si conforma a quanto previsto anche dal decreto leg.vo 276/03, si chiede di voler valutare la questione, condividendo l'impiego delle citate economie per la realizzazione del progetto convenzionato.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Dr. Edoardo Abbruzzese

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale degli Ammortizzatori sociali
e degli incentivi all'occupazione
Divisione I

**Il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali,**

la Regione Puglia

Italia Lavoro S.p.A.

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, conferisce alle Regione e agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;

VISTO l'articolo 1, comma 7 del decreto-legge n. 148/1993 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche e integrazioni, che istituisce presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il Fondo per l'Occupazione;

VISTO il primo capoverso dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro S.p.A. per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro e dell'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego;

VISTO il secondo capoverso dell'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente a Italia Lavoro S.p.A., con Provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti;

VISTO l'art. 78, comma 2 lett. a) e b) della legge 23.12.2000, n. 388 che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a stipulare convenzioni con le Regioni per:

- la realizzazione da parte delle Regioni di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2000;
- la possibilità di impiego, da parte delle Regioni, delle risorse, del Fondo per l'occupazione per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politiche attive del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà;

VISTO l'art. 1, commi 5, 6 e 7 del decreto-legge n. 108/2002, convertito nella legge n. 172/2002 e successive modifiche, che riconosce a favore dei lavoratori licenziati da aziende operanti, nel settore della sanità privata, che presentano i requisiti di cui al comma 5 del medesimo art. 1, di un trattamento pari all'80% dell'importo massimo dell'indennità di mobilità e detta disposizioni per la ricollocazione lavorativa dei medesimi lavoratori;

VISTO l'art. 1, comma 137, 4° periodo della legge n. 350/2003 (legge finanziaria per l'anno 2004), relativo alle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobi-

lità e di disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente;

VISTO il protocollo d'intesa stipulato il 15 Aprile 2003 tra la Regione Puglia ed Italia Lavoro con la quale la Regione individua in Italia Lavoro la struttura che può fornire supporto tecnico ed operativo per la realizzazione di politiche attive del lavoro sul territorio, regionale;

CONSIDERATO il tasso di disoccupazione nella Regione Puglia e la necessità di sperimentare sul territorio forme innovative di collocazione lavorativa;

CONSIDERATA l'entità del bacino regionale dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2000 e considerata la rilevanza numerica dei lavoratori disoccupati provenienti da situazioni di crisi aziendale della regione Puglia;

RITENUTO di individuare risorse finanziarie in favore della Regione Puglia per la realizzazione di politiche attive del lavoro e di percorsi di stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2000, dei lavoratori di cui all'art. 1, comma 5 del decreto-legge n. 108/2002, convertito dalla legge n. 172/2002 e dei lavoratori provenienti da situazioni di crisi aziendale già esistenti sul territorio;

Convengono quanto segue:

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale, della presente Convenzione.

Articolo 2 Oggetto della Convenzione

Con la presente convenzione le parti si impegnano a realizzare un intervento straordinario nella Regione Puglia, denominato Progetto "Agenzia

polifunzionale di servizi per il lavoro”, finalizzato prioritariamente all’insediamento lavorativo di 1.500 soggetti provenienti dalle ex Case di cura riunite di cui all’art. 1, comma 5 del decreto-legge n. 108/2002, convertito nella legge n. 172/2002, dal bacino regionale dei lavoratori socialmente utili di cui all’art. 2, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2000 e provenienti da altre situazioni di crisi aziendale della Regione Puglia.

Articolo 3 **Obiettivi dell’intervento**

L’obiettivo generale dell’intervento è di attivare un complesso di iniziative tese all’inserimento lavorativo dei soggetti di cui all’articolo 2 della presente convenzione, utilizzando congiuntamente tutti gli strumenti disponibili di politica attiva del lavoro e attivando diverse fonti di finanziamento.

Nello specifico ci si propone di:

- sviluppare un modello di intervento in cui siano integrate politiche del lavoro, politiche economiche e della formazione;
- realizzare una “Agenzia polifunzionale di servizi per il lavoro” per la collocazione o la ricollocazione lavorativa dei lavoratori indicati all’art. 2 della presente convenzione attraverso la realizzazione di programmi di inserimento;
- sviluppare un modello replicabile che possa essere trasferito su scala nazionale.

Articolo 4 **Durata**

L’intervento di cui al precedente articolo 3 avrà una durata di due anni.

L’intervento potrà essere prorogato per tre anni previa valutazione congiunta positiva sui risultati raggiunti e previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

Articolo 5 **Impegni finanziari**

Il costo complessivo dell’intervento, straordi-

nario è pari a Euro 11.128.000,00 così ripartito:

- Regione Puglia Euro 7.228.000,00 di cui Euro 1.548.000,00 per la formazione dei lavoratori e dei tutor e Euro 5.680.000,00, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, poi incentivi alle imprese che assumono a tempo indeterminato, per incentivi alla creazione di impresa e forme di integrazione al reddito per lavoratori in situazione di disagio particolarmente complesso.
- Ministero del lavoro e delle Politiche sociali Euro 3.900.000,00 di cui Euro 3.100.000,00 vengono erogati alla Regione Puglia e imputati come di seguito riportato.

Coordinamento e gestione amministrativa del progetto	Euro 1.000.000,00
Tutotaggio e presa in carico dei lavoratori (40 tutor)	Euro 1.920.000,00
Comunicazione	Euro 100.000,00
Valutazione dell’intervento	Euro 80.000,00
Totale	Euro 3.100.000,00

Le risorse finanziarie per l’assistenza tecnica, il cui costo è di Euro 80.000,00, saranno erogate dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali direttamente ad Italia Lavoro S.p.A.

Il Ministero del Lavoro trasferirà le risorse indicate alla Regione Puglia e ad Italia Lavoro S.p.A. con modalità individuate con successivo Decreto Direttoriale.

Articolo 6 **Compiti relativi alla gestione del progetto**

La Regione Puglia coordina la sperimentazione, partecipa alla realizzazione del progetto, promuove la partecipazione e l’integrazione delle altre strutture del territorio, mette a disposizione le risorse finanziarie per la formazione dei lavoratori e dei tutor, definisce le modalità per l’utilizzo della “dote formativa”, mette a disposizione le risorse finanziarie per la costruzione del sistema di incentivi alle imprese.

Italia Lavoro realizza l'assistenza tecnica alla sperimentazione di modelli innovativi per l'inserimento lavorativo delle fasce deboli, garantisce il supporto tecnico ed operativo per la realizzazione dell'intervento, partecipa al tavolo tecnico di coordinamento, supporta il decollo degli sportelli, definisce le metodologie di intervento e i relativi strumenti, progetta e realizza la formazione degli operatori.

Articolo 7
Comitato di pilotaggio

Si istituisce un comitato di pilotaggio, coordinato dalla Regione Puglia, costituito da due rappresentanti della Regione e due di Italia Lavoro con il

compito di indicare le linee programmatiche, monitorare l'iniziativa e riferire semestralmente i risultati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li 4 marzo 2004

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Sottosegretario di Stato
On. Pasquale Viespoli

Il Presidente della Regione Puglia
On. Raffaele Fitto

Italia Lavoro SpA
Amministratore Delegato
Dott. Natale Forlani



